

# TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1865

PRESIDENZA DELL'AVV. ZACCHERONI, DECANO D'ETÀ.

**SOMMARIO.** *Ozioni — Convalidamento di elezioni — Relazione su quella di Ascoli Piceno, e proposizione d'inchiesta per irregolarità — Opposizione dei deputati Berardi e Bellini Bellino — Osservazioni dei deputati Berteu e Castagnola, e parole in appoggio, del relatore Tecchio — È approvata l'inchiesta amministrativa — Annullamento delle elezioni di Afragola e Catanzaro — Relazione su quella di San Miniato, e proposta d'inchiesta per causa di raggiri, e mene clericali — Il deputato Pissavini sostiene l'annullamento, il deputato De Cesare, la validazione, i deputati Cordova e La Porta, le conclusioni dell'ufficio — L'inchiesta giudiziaria è deliberata, e l'elezione sospesa.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**MANCINI GEROLAMO**, segretario iunior, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## OZIONI.

**PRESIDENTE.** Il deputato Paolo Cortese, eletto nel collegio di Potenza e di Avellino, opta per Potenza.

Il deputato Stefano Jacini, eletto a Pizzighettone ed a Macerata, opta per Pizzighettone.

Il deputato Rattazzi, eletto ad Alessandria e a Torino, opta per Alessandria.

**DI SAN DONATO.** Domando la parola per dar lettura di una lettera scrittami dal nostro collega l'onorevole Zuppetta :

« Validate le due elezioni del collegio di Torre Annunziata e di San Severo, occorre divenire alla così detta opzione.

« Siete autorizzato a dichiarare alla Camera in mio nome che pur chiamandomi tenuto agli elettori del collegio di Torre Annunziata, ho il dovere di preferire, come preferisco, il mandato conferitomi dal collegio di San Severo, al quale mi legano antichissimi vincoli di riconoscenza. »

## SEGUITO DELLA VERIFICA DI POTERI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della verifica dei nostri poteri.

Prego i relatori del I ufficio a venire alla ringhiera.

**MORDINI**, relatore. Ho l'onore di riferire a nome del I ufficio sull'elezione del collegio di Nocera nella persona del signor Francesco Calvanese.

Gli elettori iscritti in questo collegio sono 811; votarono nel primo scrutinio 480 elettori, dei quali 200 pel signor Francesco Calvanese; 172 pel signor Origlia Alfonso; 95 pel signor Mauro Francesco, 13 voti essendo andati dispersi.

Votarono nel secondo scrutinio 605, dei quali 315 pel signor Calvanese Francesco; 274 pel signor Origlia Alfonso, 16 voti furono dichiarati nulli; venne quindi proclamato deputato il signor Calvanese Francesco.

Le operazioni elettorali furono tutte regolari, non ci è nessuna protesta; ho dunque l'onore di chiedere alla Camera che le piaccia convalidare l'elezione del signor Francesco Calvanese a deputato del collegio di Nocera.

(È approvata.)

In nome dello stesso I ufficio ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Amalfi nella persona del signor Francesco Mezzacapo.

In questo collegio sono 836 elettori iscritti; votarono al primo scrutinio 514 elettori, dei quali i voti furono ripartiti nel modo seguente :

Al signor Francesco Mezzacapo voti 141; Casella Francesco Antonio 153; Pisacane Domenico 109; Della-Monica Federico 88; voti dispersi 22, nulli 1.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero di suffragi voluto dalla legge, si proclamò il ballottaggio fra li signori Francesco Mezzacapo e Francesco Antonio Casella.

Al secondo scrutinio su 531 votanti il signor Mezzacapo ebbe voti 314; il signor Casella 209; 8 furono dichiarati nulli; venne dunque proclamato a deputato il signor Francesco Mezzacapo.

Tutte le operazioni dell'elezione furono regolari, nessun reclamo o protesta intervenne, perciò l'ufficio I mi diede incarico di proporre la convalidazione.

(È approvata.)

A nome dello stesso ufficio I ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Grosseto nella persona del signor avvocato Francesco Domenico Guerrazzi.

Gli elettori iscritti in questo collegio ascendono a 1620, dei quali 680 presero parte alla votazione nel primo scrutinio, così ripartendosi i voti:

Guerrazzi avvocato Francesco Domenico 377; Barazzoli avvocato Augusto 172; Grottarelli cavaliere Lorenzo 76; Cagnacci ingegnere Francesco 35; voti dispersi 9, nulli 11.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero dei suffragi voluto dalla legge, si procedette al ballottaggio tra il signor avvocato Francesco Domenico Guerrazzi e l'avvocato Augusto Barazzoli.

Al secondo scrutinio il signor avvocato Francesco Domenico Guerrazzi ottenne voti 419; l'avvocato Augusto Barazzoli 244; 5 voti furono dichiarati nulli; venne quindi proclamato a deputato di Grosseto il signor avvocato Francesco Domenico Guerrazzi.

Le operazioni elettorali tutte essendo procedute regolarmente senza protesta o reclamo, l'ufficio I vi propone per mio mezzo la convalidazione.

(È approvata.)

Ho l'onore di riferire a nome dello stesso ufficio I sulla elezione del 3° collegio di Milano nella persona del signor Piolti De Bianchi Giuseppe.

Gli elettori iscritti sono 2261. Votarono al primo scrutinio 915. Di questi il signor Piolti De Bianchi Giuseppe ne ebbe 496; Finzi Giuseppe 309; i voti dispersi furono 75, i nulli 37.

Fu proclamato il ballottaggio fra il signor Piolti De Bianchi e il signor Finzi Giuseppe.

1036 furono i votanti: il signor Piolti De Bianchi ne riportò 673; il signor Finzi 350; 13 voti furono dichiarati nulli.

Il signor Piolti De Bianchi fu proclamato deputato.

Le operazioni elettorali furono regolari, non contestazione, non protesta.

L'ufficio I chiede la convalidazione di questa elezione.

(È approvata.)

**COPPINO, relatore.** A nome del I ufficio ho l'onore di riferire sopra la elezione di Terranova.

Gli elettori iscritti in questo collegio sono 876. Al primo scrutinio intervennero 694 e diedero il voto: al signor Pugliese-Giannone Vincenzo 278; al signor De Pasquale Gaetano 196; a Bordonaro Gabriele Baronello 27; al signor Mortillaro Paolo Francesco 46; voti 24 furono dispersi, 23 dichiarati nulli.

Non avendo nessuno dei candidati raccolto il numero dei voti voluto, fu proclamato il ballottaggio.

Intervennero a questo 782 elettori: 454 diedero il loro voto al signor Pugliese-Giannone Vincenzo; 323 al De Pasquale Gaetano.

Il Pugliese-Giannone Vincenzo fu proclamato deputato.

Durante il primo ed il secondo scrutinio si fecero alcune proteste da elettori per schede le quali furono attribuite ad alcuni di questi candidati.

Gli uffici non tennero conto di quelle proteste, che paiono assolutamente destituite di fondamento. Ma a qualunque si vogliano pure attribuire quelle schede, qualunque ragione si voglia dare ai reclamanti, non sarebbe mutata in nessuna maniera la condizione dei candidati nè nel primo, nè nel secondo squittinio.

Avvenne un altro fatto, ed è che il ballottaggio non si potè dichiarare se non il giorno 26. Causa di questo si fu, che in una sezione del collegio, che è quella di Riesi, il presidente gravemente impedito dagli affari cui si dedica non potè portare i verbali, nè si trovò scrutatore il quale se ne volesse incaricare.

Ora questo non è un vizio che possa render nulla l'elezione.

Di più l'ufficio ha osservato che se ciò avesse dovuto produrre qualche effetto, l'avrebbe arrecato sul numero dei votanti nel ballottaggio. Ma esso ha dovuto avvertire che al secondo scrutinio gli elettori di ciascheduna sezione convennero in numero molto maggiore che nel primo, epperò questa lieve irregolarità non avendo impedito agli elettori di esercitare il proprio diritto, l'ufficio I per mio mezzo vi propone di convalidare l'elezione del collegio di Terranova nella persona del signor Pugliese-Giannone Vincenzo.

(È approvata.)

#### ELEZIONE DI ASCOLI — INCHIESTA AMMINISTRATIVA.

**TECCHIO, relatore.** A nome dell'ufficio I riferisco sull'elezione del collegio d'Ascoli. Questo collegio è diviso in 3 sezioni: la prima di Ascoli Piceno, la seconda di Amandola, la terza di Arquata del Tronto.

Nel primo squittinio, il giorno 22 ottobre, i voti si ripartirono come segue: il signor Marco Sgariglia ebbe 127 voti nella prima sezione; il signor Vecchi Augusto n'ebbe 82.

Nella seconda sezione, 20 voti lo Sgariglia, 21 il Vecchi.

Nella terza sezione, 9 voti furono dati allo Sgariglia, 15 al Vecchi.

Così in totale lo Sgariglia ebbe voti 156, ed il Vecchi 118.

Si procedette nel 29 ottobre allo squittinio di ballottaggio tra il signor Sgariglia Marco ed il signor Vecchi Augusto. L'uno raccolse 173 voti; l'altro 103, e perciò fu proclamato a deputato di quel collegio il signor Marco Sgariglia.

Senonchè il vostro ufficio I ha osservato che il verbale di ricognizione dei voti dell'intero collegio, fattosi il 23 ottobre nella sezione principale, contiene due indicazioni di fatto, delle quali m'è d'uopo parlare distintamente.

In primo luogo, quel verbale, dopo aver detto che l'ufficio della sezione principale di Ascoli Piceno ebbe comunicazione del verbale della sezione d'Arquata del Tronto col mezzo del dottore Gerardi presidente dell'ufficio di quella sezione, soggiunge che esso ufficio principale ebbe il verbale dell'ufficio definitivo della sezione di Amandola col mezzo di nota del regio prefetto di quella provincia. Non accenna se il presidente dell'ufficio della sezione di Amandola fosse impedito, e per quale altra cagione quel presidente abbia spedito il verbale al prefetto, anzichè portarlo alla sezione principale egli stesso direttamente, od almeno inviargli la mercè di taluno degli scrutatori.

In secondo luogo, in quel verbale di ricognizione dei voti, si legge: « I municipii di Monte Adamo e di Ripaberarda non hanno inviato la lista dei loro elettori a questa sezione principale di Ascoli Piceno. » Ciò non di meno fu dichiarato che si doveva procedere alla votazione del ballottaggio, perchè nessuno dei candidati avrebbe riunito in sè più del terzo dei voti dell'intero collegio.

Avuto riguardo a codesti risultamenti del verbale di ricognizione dei voti, l'ufficio I della Camera, in nome del quale ho l'onore di riferire, propose a sè medesimo due questioni e le ha separatamente decise.

Prima questione: se la circostanza dell'essere pervenuto alla sezione principale il verbale della sezione di Amandola col mezzo di nota del prefetto della provincia, e senza che vi abbia cenno od indizio di impedimento del presidente o degli scrutatori a recare personalmente quel verbale alla sezione principale, come vuole l'articolo 86 della legge, sia tale irregolarità da importare senz'altro la nullità dell'elezione.

Seconda questione: se, dato pure che quella circostanza non importi senz'altro la nullità dell'elezione, non si debba procedere ad un'inchiesta per conoscere e il perchè di quella prima irregolarità, e soprattutto il perchè della mancanza delle liste elettorali dei due municipi di Monte Adamo e Ripaberarda.

L'ufficio I fu molto diviso nelle sue deliberazioni su codeste questioni. Sulla prima, con voti 11 contro 10 ha dichiarato non doversi annullare immediatamente l'elezione. Sulla seconda questione, con voti 11 contro 10 ha dichiarato doversi procedere all'inchiesta in via amministrativa.

Riferirò brevemente le ragioni che vennero addotte dall'una e dall'altra parte.

Contro l'annullamento immediato fu detto che la Camera ha deciso più volte che la circostanza del non essere stato portato il verbale di una sezione secondaria alla sezione principale col mezzo del presidente, o col mezzo di uno scrutatore, non abbia ad importare nullità di elezione.

Verissimo, fu risposto in contrario, che la Camera ha più volte deciso così; ma lo ha deciso quando emergeva di un qualche impedimento a che il presidente o

gli scrutatori portassero direttamente e personalmente il verbale alla sezione principale perchè altrimenti la Camera sarebbe venuta a legittimare quella specie d'in-subordinazione, o almeno quel difetto di riverenza dei presidenti delle sezioni secondarie che, quasi sdegnando di portare personalmente i verbali della sezione principale e così intervenire alla ricognizione dei voti dell'intero collegio, i verbali inviassero con altro mezzo, e, come nel caso presente, col mezzo del prefetto della provincia.

Replicavano i sostenitori della prima opinione, che nondimeno si doveva ritenere anche nel caso presente per sufficiente la trasmissione col mezzo di nota del prefetto, dacchè non vi ebbe protesta, e quindi non si poteva punto presumere che nella ricognizione de' voti dell'intero collegio fosse avvenuto un qualsiasi sopruso, malgrado che l'ufficio della sezione di Amandola non sia stato in quella ricognizione rappresentato.

Quanto alla inchiesta, coloro che si opponevano alla medesima dicevano inutile lo indagare il perchè dall'ufficio della sezione di Amandola il verbale sia stato trasmesso al prefetto; perocchè, qualunque siano per essere i risultati di tale investigazione, sempre sarebbe vero che nella prima votazione i voti si ripartirono tra lo Sgariglia ed il Vecchi, sempre sarebbe vero che nessuno ottenne la maggioranza necessaria per la proclamazione a primo squittinio, e sempre sarebbe vero che in conseguenza si doveva procedere al ballottaggio tra quei due candidati.

Restava però l'altra osservazione relativa alla mancanza delle liste elettorali dei due municipi di Monte Adamo e di Ripaberarda.

Coloro che non consentivano l'inchiesta dicevano, in primo luogo, che non vi era necessità della trasmissione di quelle liste alla sezione principale, e in secondo luogo che, massime in difetto di ogni protesta, si doveva credere che le liste di quei due municipi, e le votazioni di quegli elettori non avrebbero potuto alterare i risultati del primo squittinio del giorno 22, in esito del quale fu dichiarato doversi procedere a ballottaggio tra lo Sgariglia ed il Vecchi.

A questo proposito, debbo notare che dalla *Guida pratica* che venne distribuita agli uffizi della Camera, e più propriamente dalla tabella dei collegi posta a piedi della legge elettorale, è messo in chiaro che i due municipi di Monte Adamo e di Ripaberarda fanno parte della sezione principale di Ascoli Piceno.

Si supponeva da principio nel vostro ufficio, che quei due municipi facessero parte o della sezione seconda o della terza, e che per conseguente non avessero debito d'inviare le loro liste alla sezione principale: ma codesta ipotesi è disdetta dalla legge testè ricordata. È di fatto che que' due municipi formano parte della sezione principale.

Non è dunque dubitabile che anche le liste di quei due municipi dovevano essere state trasmesse alla se-

zione principale. E se nol furono, si dee ritenere (almeno finchè una inchiesta non provi il contrario) che nell'ufficio della sezione principale non abbia potuto essere eseguita, e non sia stata eseguita la prescrizione della legge circa l'affissione delle liste nella sala; si deve ritenere (almeno finchè una inchiesta non provi il contrario) che il presidente della sezione principale non abbia potuto fare, e non abbia fatto l'appello degli elettori di Monte Adamo e di Ripaberarda, e che perciò codesti elettori siano stati posti nella impossibilità di esercitare il loro diritto elettorale.

Per queste ragioni la maggioranza del vostro ufficio I ha reputato che fosse opportuno di sospendere ogni deliberazione su questa elezione, e decretare un'inchiesta amministrativa, per riconoscere appunto il perchè della mancata trasmissione delle liste dei detti due municipi alla sezione principale, e ad un tempo stesso il perchè della trasmissione alla sezione principale del verbale della sezione di Amandola con un mezzo diverso da quello ch'è divisato nell'articolo 86 della legge.

E in nome dell'ufficio I io debbo pregare la Camera di ammettere la proposta inchiesta.

**BERARDI.** Io ho l'onore di appartenere all'ufficio I, e poichè mi sono trovato nella minoranza, bramerei che la Camera conoscesse i motivi per cui ho combattuto e combatto le conclusioni della maggioranza dell'ufficio.

Già l'onorevole relatore vi ha detto come la deliberazione sia stata presa a debolissima maggioranza, ossia di un sol voto, essendochè ne sieno state adottate le conclusioni da 11 voti contro 10. E questa mi sembra una circostanza da indurre la Camera a maturamente considerare la questione, onde vedere se per avventura la maggioranza non sia incorsa in qualche equivoco, se non di fatto, almeno nell'applicazione dei principii.

Io intendo che possa utilmente decretarsi un'inchiesta quando i fatti che si vogliono verificare possano condurre all'annullamento della elezione. Ma nel caso attuale, qualunque sia il risultato dell'inchiesta sui due fatti, sui quali l'ufficio ha concluso che si facessero indagini, l'elezione rimarrebbe sempre valida, quindi credo che quest'inchiesta sarebbe assolutamente inutile.

I due fatti sarebbero questi: l'uno che il presidente di una delle sezioni non ha portato da se stesso il verbale all'ufficio principale; l'altro che le liste di due comuni non sono state presentate allo stesso ufficio principale.

Quanto alla prima questione, quella cioè se la consegna del verbale debba essere fatta immancabilmente dal presidente della sezione o possa farsi a mezzo della prefettura, come è avvenuto in questo collegio, già l'onorevole relatore vi ha detto che sonovi dei precedenti della Camera, la quale ha ritenuto che questa formalità

che il presidente rechi da se stesso il verbale alla sezione principale, sebbene sia prescritta dalla legge, non è tale che, mancandovi, l'elezione debba essere annullata. Però l'onorevole relatore aggiungeva una circostanza, che esso credeva fosse stata di norma alla Camera nel deliberare altra volta su tale questione; esso diceva che si fosse sempre verificato il caso che il presidente che non è intervenuto personalmente, ha giustificato un impedimento che non gli ha permesso di recare da se stesso il verbale.

Io però mi permetto di sottoporre alla Camera due decisioni dell'antecedente Legislatura, una del 12 marzo 1862, l'altra del 13 giugno 1863: la prima sull'elezione del signor Francesco Camerata-Scovazzo; la seconda sull'elezione del collegio di Brindisi, della quale ho avuto io stesso l'onore di essere stato relatore.

Io non mi sono contentato delle indicazioni che ho trovate nella Guida che fu citata dall'onorevole relatore, ma ho voluto andare al fonte ed ho voluto riscontrare i verbali stenografati delle nostre sedute, dai quali mi è risultato che nè nell'un caso, nè nell'altro non vi è stato neppur cenno della circostanza che il presidente fosse impedito a portare da se stesso i verbali.

Si è detto solamente che i verbali sono stati trasmessi col mezzo dei sotto-prefetti; ed in tutti e due i casi sono state approvate le elezioni senza alcuna difficoltà. Anzi, per mostrare quali siano state le ragioni che allora hanno mossa la Camera, mi permetterò di leggere pochissime parole che io stesso ebbi l'onore di pronunciare a nome dell'ufficio cui apparteneva nella tornata del 13 giugno 1863, e che indicano veramente quali siano le ragioni per le quali l'ufficio proponeva e la Camera decideva in tal guisa. Trattavasi allora dell'elezione fatta dal collegio di Brindisi in persona del signor Gaetano Brunetti. Io diceva che l'ufficio aveva considerato che il processo verbale realmente esiste, che è regolare, che ha potuto essere preso in considerazione dalla sezione principale, e che quindi qualunque sia il modo, anche irregolare, col quale alla sezione principale questo processo è giunto, non possa farsi luogo per questo motivo all'annullamento dell'elezione.

Ed io torno a ripetere che non vi fu cenno nè punto, nè poco che il presidente della sezione fosse stato impedito.

Noi non sappiamo se nel caso nostro impedimento vi sia stato, non lo sappiamo ora come non lo sapevamo quando furono convalidate le elezioni dei signori Camerata-Scovazzo e Brunetti; quindi credo che per essere coerenti ai nostri precedenti noi dobbiamo decidere ora come fu deciso al 13 giugno 1863.

Oltracciò, supposto anche che questo fatto fosse irregolare a segno da poter indurre la nullità, quale ne sarebbe la conseguenza? La conseguenza sarebbe che dovrebbero annullarsi le operazioni di quella sola se-

zione, perchè le operazioni delle altre sezioni sono perfettamente regolari, e quindi non possono annullarsi.

I risultati di una tale ipotesi sarebbero questi: siccome in quella sezione il signor Sgariglia ebbe 20 voti, ed il suo competitore, il signor Vecchi, ne ebbe 21: ne seguirebbe che il signor Sgariglia, il quale ebbe 156 voti al primo scrutinio, ne avrebbe solo 136; il signor Vecchi che ne ebbe 118, ne avrebbe 97; gli altri ebbero tutti un numero minore di voti; sicchè il ballottaggio rimarrebbe lo stesso come è avvenuto, cioè tra il signor Sgariglia ed il signor Vecchi.

Per questo lato adunque pare a me che, comunque risulti dall'inchiesta che questi verbali siano stati o per malizia, o per impedimento, o per qualunque altra cagione, trasmessi col mezzo del prefetto, e quando anche si volessero non avere in considerazione i precedenti della Camera, e volesse ritenersi che questo fatto irregolare porti nullità dell'elezione, non sarebbe cambiato lo stato delle cose, ed il ballottaggio sarebbe stato regolarmente proclamato.

L'altro fatto, della mancanza della presentazione delle liste di due comuni all'ufficio principale, credo che porti alla stessa conclusione, che cioè l'elezione rimarrebbe in ogni caso egualmente valida.

L'onorevole relatore ha esposto che realmente nell'ufficio si disse che questa presentazione delle liste da parte dei presidenti di sezioni alla sezione principale non è prescritta dalla legge, ed infatti io non trovo alcun articolo di legge, non trovo alcun precedente della Camera, non trovo alcuna consuetudine dalla quale sia stabilito che le liste elettorali debbano portarsi dai relativi presidenti alla sezione principale. La sezione principale non ha altro compito che quello di fare la somma dei voti dati, e vedere se il numero dei voti ottenuto dal candidato raggiunga o no la doppia maggioranza che la legge prescrive. Se questo fosse un motivo di nullità, credo che almeno almeno la metà, se non più, delle nostre elezioni sarebbero nulle; poichè non si costuma, credo, in nessuno, o in quasi nessun collegio di portare le liste alla sezione principale, comechè inutile e senza ragione.

Ma l'onorevole relatore diceva una cosa, che veramente io non conosceva, e che egli stesso ci ha avvertito, aver verificato dopo che la relazione è stata fatta all'ufficio, ed è che questi due comuni di cui mancherebbero le liste fanno parte della sezione principale. Egli dice: se la sezione principale non aveva queste liste, vuol dire che queste liste non vi erano. Ma dal dire che le liste non fossero portate dai presidenti, al dire che queste liste veramente non vi fossero neppure quando si fece lo scrutinio, evvi una immensa distanza. Noi non possiamo presumere delle cose delle quali non abbiamo neppure ombra di prova: noi dobbiamo dunque ritenere, sino a prova contraria, che queste liste ci fossero nell'atto della votazione. Quando i verbali nulla dicono che ci metta in sospetto, non so per qual

ragione dobbiamo sospettare di una cosa che realmente da nulla risulta. D'altro lato, una volta che nel verbale l'ufficio della sezione ha indicato il numero dei voti, è naturale e necessario che la sezione abbia avuto le liste, altrimenti non avrebbe potuto determinare il numero degli elettori iscritti nel verbale, ed il verbale ognuno mi insegna che fa pienissima prova sino a prova contraria.

Farò un'ultima osservazione. Io voglio anche supporre una cosa strana, voglio supporre che realmente il numero degli elettori iscritti nella sezione di che si tratta sia sbagliato, e che sia maggiore o minore. Ebbene se sarà maggiore che ne succederà? Succederà che nessuno dei due competitori avrebbe avuto il terzo dei voti degli elettori iscritti, e quindi il ballottaggio si sarebbe nello stesso modo proclamato tra i due candidati che ebbero maggiori voti, ed il diverso numero degli elettori iscritti non avrebbe per nulla alterato l'esito della votazione. Qualora poi il numero fosse stato minore a segno da far riuscire l'elezione al primo scrutinio, in questo caso il candidato che ebbe maggior numero di voti, che è appunto il signor Sgariglia, sarebbe stato proclamato nel primo squittinio invece che al ballottaggio. Ma l'eletto sarebbe sempre stato il medesimo. Un tal fatto non avrebbe pregiudicato che il signor Sgariglia e coloro che votarono per lui, ma non potrebbe per nulla cambiare il risultato della elezione, e quindi le cose sarebbero sempre rimaste qual sono attualmente.

Siccome poi nello squittinio di ballottaggio tutto procedette regolarmente, nè avvi reclamo o protesta, credo che noi dobbiamo ad ogni modo confermare l'elezione, perchè essa è stata regolarmente e validamente fatta.

Per lo che concludo che sia avanti tutto confermata la elezione del signor Sgariglia a deputato del collegio di Ascoli Piceno.

Se poi dopo di ciò la Camera crederà di dover procedere all'inchiesta, io per parte mia mi rimetto alla sua saviezza, sebbene mi sembri inutile, perchè da essa non potranno che scaturire fatti inconcludenti. Ma quello su cui insisto si è che avanti di decretare l'inchiesta, sia deliberata la conferma della elezione di cui si tratta.

**TECCHIO, relatore.** Per quanto spetta alla prima questione relativa alla trasmissione del verbale di Amanda col mezzo del prefetto della provincia, io non posso non ricordare alla Camera che in questi stessi giorni dacchè qui siamo adunati, i relatori degli uffici, ogni volta che hanno notata la mancanza della regolare consegna di un qualche verbale di sezione secondaria all'ufficio della sezione principale, hanno sempre avuto cura d'indicare come tale mancanza fosse avvenuta per essere il presidente della sezione secondaria impedito a recare personalmente il verbale alla sezione principale.

Di ciò mi fa fede, meglio che ogni altro, lo stesso deputato Berardi, perchè egli medesimo l'altro dì, riferendo sopra una elezione, nella quale appunto il verbale della sezione secondaria non era stato portato direttamente dal presidente all'ufficio principale, avvertì che da una lettera unita agli atti risultava che il presidente della sezione secondaria era stato impedito.

**BERARDI.** Domando la parola.

**TECCHIO, relatore.** Ad ogni modo, la giurisprudenza più conformè alla legge parrebbe quella che venne seguita dalla maggioranza del primo ufficio, altrimenti converrebbe credere che la legge, prescrivendo coll'articolo 86, che i presidenti delle sezioni secondarie debbano riunirsi personalmente nella sezione principale e recar seco i verbali delle rispettive loro sezioni per la ricognizione de' voti dell'intero collegio, abbia voluto ordinare un'assoluta inutilità, abbia voluto cioè ordinare tale una forma la cui mancanza non solo non debba punto influire sulla validità della elezione, ma non debba tampoco aprir l'adito ad una investigazione sul motivo dal quale la detta mancanza sia derivata.

Le elezioni che nelle precedenti Legislature vennero annullate per difetto di codesta formalità, sono registrate nella *Guida pratica* data agli uffici della Camera, nè io potrei a questo momento ritrarre dagli atti del Parlamento le varie particolarità dei singoli casi che sono stati decisi.

Del resto, allo stato attuale delle cose tornerebbe soverchia una più minuta discussione di questa prima questione; dacchè occorrendo di fare una inchiesta a proposito della seconda questione, della quale debbo tosto parlare, non può non reputarsi utile di estendere la inchiesta anche a ciò che concerne la prima questione, vale a dire al come e al perchè il presidente della sezione di Amandola non abbia portato egli stesso, o mandato per mezzo di uno scrutatore, il suo verbale alla sezione principale, ma abbia invece prescelto di trasmetterlo al prefetto della provincia.

Vengo adunque alla seconda questione: L'onorevole Berardi nella prima parte delle sue osservazioni ha supposto che le liste dei municipi di Monte Adamo e Ripaberarda siano liste appartenenti ad una sezione diversa della sezione principale; e se così fosse il vero, reggerebbe l'altra sua allegazione del non essere generale la consuetudine che le liste degli elettori delle sezioni secondarie vengano tutte inviate all'ufficio della sezione principale all'atto della ricognizione dei voti dell'intero collegio.

Ma fatto sta che, secondo la composizione dei collegi, quale è indicata in fine della legge elettorale, i detti due municipi di Monte Adamo e Ripaberarda appartengono alla sezione principale di Ascoli Piceno, epperò la considerazione più decisiva ella è questa: quando mancavano alla sezione principale le liste degli elettori di quei due municipi, come potè essere eseguita la legge, la quale vuole che le liste sieno affisse nella sala?

E come si potè procedere all'appello di quegli elettori? Sieno pochi o molti quegli elettori noi non sappiamo; certo è che il fatto della mancanza delle due liste non è presunto, ma è affermato nello stesso verbale dell'ufficio della sezione principale. Se quell'ufficio non ce lo avesse ingenuamente e fedelmente manifestato nel suo verbale, per avventura nessuno di noi lo avrebbe rilevato in altra via. Ma dacchè dal verbale se ne ha la prova piena e diretta, la Camera non può non ritenere, sino a prova contraria, e che le liste di quegli elettori non furono affisse nella sala (formalità questa che la Camera nelle sue decisioni ha sempre riguardata per sostanziale) e, peggio ancora, che quegli elettori non sono stati chiamati all'appello, e così fu loro interdetto di deporre il voto nell'urna.

L'ufficio pertanto ha giudicato necessario di procedere all'inchiesta, dalla quale sola vedremo il perchè delle accennate mancanze. Forse la inchiesta farà conoscere che quelle mancanze sono piuttosto apparenti che reali; forse quelle mancanze saranno dall'inchiesta giustificate; ma intanto secondo ciò che emerge dal verbale, quelle mancanze non possono essere contraddette.

L'onorevole deputato Berardi ha avvertito che la circostanza dell'essere i due municipi di Monte Adamo e di Ripaberarda appartenenti alla sezione principale di Ascoli Piceno non era nota all'ufficio I, e che diffatti io medesimo nella mia relazione ebbi a dire alla Camera che codesta circostanza io son venuto a riconoscere dalla *Guida pratica*, o meglio dalla Tabella dei collegi che è posta in fine della legge elettorale.

Ma l'onorevole Berardi non ignora che di questa relazione era incaricato un altro membro dell'ufficio, il quale, per cagione di malattia, non ha potuto venire egli stesso alla Camera.

Dovendo io pertanto supplire alle parti del relatore era ben naturale che io dovessi ricorrere alla fonte più autentica di ogni altra qual è quella della legge; e secondo la legge è certissimo che quei due municipi non appartengono alle sezioni secondarie o di Amandola o di Arquata del Tronto, ma sibbene alla sezione principale di Ascoli Piceno.

Dunque le loro liste dovevano esistere presso la sezione principale; se ivi non esistevano n'era impossibile l'affissione alla sala; se ivi non esistevano era impossibile l'appello di quegli elettori; e ciò mi dà ragione di sostenere le conclusioni dell'ufficio per l'inchiesta.

**BERARDI.** Ho bisogno di verificare, o, per dir meglio, spiegare un fatto che è stato riferito in principio dall'onorevole relatore, ed è che ieri io abbia riferito in una elezione nella quale si verificava il caso che il presidente non aveva trasmesso all'ufficio principale il verbale della rispettiva sezione...

**BERTEA.** Chiedo di parlare.

**BERARDI.....** per la ragione ch'era impedito. Questo è un fatto, ed io non poteva riferirlo diversamente da

quello che era; ma il fatto attuale è diverso, ed io ho allegato due altri fatti, i quali sono perfettamente conformi a quello di cui si tratta. Il fatto già da me riferito non può per nulla influire sulle deliberazioni che oggi sta per prendere la Camera.

Questo in quanto riguarda la consegna fatta da altri che dal presidente, ed intorno al quale non credo di dover aggiungere altro.

Quanto al secondo fatto, sul quale si vorrebbe l'inchiesta, l'onorevole relatore ha detto aver io supposto che i due comuni dei quali mancavano le liste all'ufficio principale non appartenessero alla sezione principale. Al contrario ho tenuto conto di quello che l'onorevole relatore aveva enunciato, e che ho pur riscontrato nella tabella dei collegi elettorali. Ho anzi detto che questi due comuni appartenevano alla sezione principale; ho detto pure che questo non variava lo stato delle cose, per la semplice ragione che l'adunanza di una sezione, sia pure la sezione principale, è ben diversa dall'adunanza dei presidenti. È vero che nell'adunanza dei presidenti si trovano anche i membri della sezione principale, ma è questa un'adunanza totalmente diversa dalla prima. Ciò è tanto vero che si può tenere un giorno o due dopo. Ciò anzi succede spesso.

Avendo avuto ultimamente l'onore di essere presidente d'un ufficio principale, ho raccolto l'adunanza dei presidenti il giorno dopo per dar tempo ad essi di giungere al capoluogo a portare i loro verbali. Se quest'adunanza si dovesse tenere lo stesso giorno della prima, ed immediatamente dopo di essa forse potrebbe trarsene qualche congettura per dubitare se le liste vi fossero o non vi fossero; ma siccome tale adunanza si fa in altro tempo, e qualche volta in altro luogo, non vien che, se nel tempo che la medesima si tenne mancavano le liste di qualche comune, queste liste si avessero a trovare mancanti nel tempo che seguiva la votazione delle sezioni speciali. E noi, come ho detto, non abbiamo alcun dato per sostenere che nel momento della votazione non vi fossero. Del resto questo fatto della mancanza delle liste, se veramente avesse sussistito, non avrebbe dovuto registrarsi nel verbale riassuntivo dell'ufficio principale, ma bensì nel verbale speciale della sezione; in questo però non ne vediam fatto alcun cenno. Insisto quindi pregando la Camera di volere accogliere le mie conclusioni.

**BRIGANTI-BELLINI BELLINO.** A me sembra che il votare un'inchiesta, anche dopo i precedenti della Camera, sia una cosa grave, ed alla quale si debba venire soltanto allorchè delle cagioni prepotenti vi ci conducono. Ora senza voler menomamente muovere neppure il dubbio sui fatti che l'onorevole relatore ha narrato, non so riconoscere che questi fatti rivestano punto quel carattere di gravità che potrebbe determinare la Camera a votare una inchiesta.

Non mi dilungherò nel ribattere le ragioni esposte dall'onorevole relatore, avendo già ciò fatto ampia-

mente, diffusamente, meglio che io non possa farlo l'onorevole Berardi. Mi limiterò soltanto a mettere innanzi alcune considerazioni su di un altro punto di vista, sul quale prego la Camera di portare la sua attenzione.

Dei due fatti che si mettono innanzi per determinare la Camera a votare l'inchiesta, l'uno è stato considerato dall'ufficio stesso di così poca gravità, che a maggioranza egli ha dichiarato di non poter venire per questo alla decisione dell'annullamento dell'elezione. I precedenti della Camera sono appunto nel senso medesimo nel quale l'ufficio ha votato, e l'onorevole relatore stesso la seconda volta che ha parlato ha detto che attacca a questa ragione minore importanza che non alla seconda.

Ora se i precedenti della Camera, se la votazione dell'ufficio, se le parole stesse del relatore non aggiungono importanza a questa prima ragione, mi sembra che si possa addirittura passare alla seconda, tenendo la prima come una questione già giudicata. Veniamo dunque all'altra ragione.

Questa seconda ragione non è una violazione della legge, perchè la legge non prescrive che si debbano portare sul tavolo queste liste degli elettori nella riunione dei presidenti. Che mancassero poi nell'ufficio della sezione è una semplice induzione, una semplice presupposizione non fondata su reclamo di sorta, e che per conseguenza non può credersi sia traccia di un intrigo, di un dolo, di una causa qualunque degna di riprovazione.

Che le operazioni della riunione dei presidenti siano state fatte nell'istesso locale in cui avvenne la votazione della sezione principale, e che siano state compiute nell'istesso giorno, non appare, non è per nulla provato, anzi v'ha moltissima ragione di supporre che quell'operazione non sia stata fatta nello stesso giorno, perchè chi, come io che parlo, e che sono di quelle provincie, conosce la topografia dei luoghi, facilmente si persuaderà come dalle sezioni di Arquata e di Amandola è difficilissimo che nello stesso giorno, nella stessa sera siasi potuto convenire in Ascoli dove si ritrova la sezione principale, per essere quei luoghi alpestri e montuosi.

Per conseguenza nè la operazione finale fu fatta probabilmente nello stesso giorno, forse non fu fatta nello stesso luogo, e certo, se non fu fatta nello stesso giorno, non conservavansi in quel locale le carte che avevano servito alla votazione della sezione principale. Ma inoltre vi è da supporre che queste liste nella votazione della sezione principale non siano mancate, mentre se alcun elettore di quei comuni di cui si afferma che le liste mancassero si fossero trovati nella sala certamente questi non avrebbero mancato di far osservare al seggio definitivo che loro si voleva impedire l'esercizio del loro diritto ed avrebbero reclamato.

Io mantengo dunque che furono tutte le operazioni

regolari, e prego la Camera a non votare l'inchiesta, perchè non trovo nella ragione per la quale si vorrebbe farla tale gravità da venire ad una decisione così importante, e che credo i precedenti della Camera stessa e dei passati Parlamenti italiani le darebbero un carattere di gravità che a me sembra non meriti il caso presente.

Si è d'accordo che i risultati della elezione non sarebbero stati diversi da quelli che furono; la legge non fu violata in alcuna sua prescrizione formale, mentre non si dice che le liste elettorali si debbano portare alla riunione dei presidenti; non vi è stato reclamo dalla parte di alcuno, non è quindi che arbitrio in questa elezione sia intervenuto, non vi è stato intrigo, nè vi hanno ragioni qualunque per le quali ad un'inchiesta si debba venire.

A me sembra che si agirebbe meno convenientemente ove questa inchiesta fosse approvata, e dove la sospensione della elezione ne fosse la legittima conseguenza.

Signori! La sospensione di una elezione non è cosa di poco momento; essa priva il paese di avere qui uno dei suoi rappresentanti; essa priva gli elettori per qualche tempo della efficacia del loro diritto, e una parte di Italiani sarebbe privata della facoltà di mandar qui uno di quei rappresentanti che pur rappresentano l'intera nazione.

Io mantengo pertanto che a fronte di queste considerazioni non si devono ammettere le conclusioni della maggioranza dell'ufficio, tanto più trattandosi di una maggioranza così scarsa, perchè non vedo nelle ragioni esposte tali caratteri che possano convincerci a ciò fare.

**BERTEA.** Domando la parola.

Quando l'onorevole Tecchio accennava ad una relazione fatta ieri alla Camera, la quale presentasse un caso identico a quello che oggi si viene discutendo, ho creduto un istante ch'egli fosse in equivoco, cioè che attribuisse all'onorevole Berardi la relazione che io feci sull'elezione del collegio di Corleone.

Sta in fatto, e giova qui ricordarlo, che ieri io ebbi a riferire come la sezione di Villafrati, che è parte del collegio di Corleone, avesse spedito alla sezione principale il proprio verbale di primo scrutinio non già per mezzo del presidente, ma per mezzo del signor sindaco, il quale l'accompagnava con una sua lettera. Ed ora chiesi la parola per confermare ciò che l'onorevole relatore affermava, che cioè secondo la giurisprudenza della Camera tal fatto non induca nullità, anzi non induca punto tale presunzione da determinare un'inchiesta, sempre quando però venga notato il motivo che abbia impedito il presidente o taluno degli scrutatori di eseguire il trasporto del verbale. Ed io nel riferire l'elezione di Corleone mi era fatto debito precisamente di accennare che la questione di nullità non era nemmeno stata presa in esame dall'ufficio della

Camera, perchè constava che il presidente e gli scrutatori della sezione di Villafrati non si erano avventurati al viaggio per la distanza che vi esisteva tra quel comune e la sezione principale.

E poichè ho la parola, dirò che nel caso concreto mi ha fatto senza dubbio una grave impressione la circostanza che il verbale pervenne all'ufficio principale per mezzo della prefettura della provincia, senza che sia indicato il modo col quale è pervenuto all'ufficio di prefettura e da questo all'ufficio principale. Io credo che l'inchiesta sia necessaria anche per accertare in qual modo il verbale dall'ufficio della sezione secondaria sia andato al rappresentante del potere esecutivo, il quale doveva essere estraneo ad ogni operazione elettorale. Da quanto è scritto nel verbale, e da quanto ha detto l'onorevole relatore, non risulterebbe altro se non che il verbale era pervenuto dal prefetto di quella provincia.

Io credo quindi che sia essenziale di accertare colle altre importanti circostanze che vennero notate dall'onorevole relatore, anche il motivo per cui nè il presidente, nè alcuno degli scrutatori ha adempiuto al dovere che è dalla legge segnato.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha facoltà di parlare.

**BERARDI.** Se permettesse, vorrei dare un semplice schiarimento di fatto.

**TECCHIO, relatore.** Darò gli schiarimenti io medesimo.

In quanto a ciò che ha osservato l'onorevole Briganti-Bellini, dico essere un fatto, e risultare dal verbale che la ricognizione dei voti si fece nel giorno 23 ottobre, e la si fece nella sala comunale, come nella sala comunale era stata tenuta l'adunanza del giorno precedente.

Rispondendo poi all'onorevole Bertea, dichiaro che il verbale 23 ottobre dell'ufficio della sezione principale riferisce che il verbale della sezione di Amandola venne trasmesso con nota del prefetto della provincia, e soggiunge che quel verbale era stato al prefetto della provincia trasmesso dal sindaco di Amandola presidente dell'ufficio definitivo.

Relativamente a codesta trasmissione parmi che non occorra alcun'altra discussione.

La questione più grave, come ho detto e ripeto, è quella delle liste dei due municipi di Monte Adamo e Ripaberarda.

Fu opposto che la legge non ordina che le liste degli elettori dei vari municipi siano spedite alla rispettiva sezione. Io replico che la legge ciò richiede in modo così perentorio che tornerebbe impossibile la elezione se ciò non venisse eseguito.

La legge vuole l'affissione nella sala della sezione; ed io domando come sia possibile codesta affissione se non ci sono le liste. La legge vuole l'appello degli elettori iscritti nelle liste; ed io domando come sia possibile codesto appello se non ci sono le liste.

Questa è la precipua circostanza per cui riesce indi-

spensabile l'inchiesta, la quale tanto più facilmente può essere ammessa, perchè non la potrebbe durare lungo tempo, ed evidentemente basterebbero pochi giorni, non trattandosi già di un'inchiesta giudiziaria e neanche di tale inchiesta amministrativa nella quale debba procedersi ad esame di testimoni, ma sibbene di un'inchiesta che deve poter essere eseguita la mercè dell'ispezione degli atti d'ufficio che esistono presso la prefettura e presso i municipi.

Quindi io debbo insistere nella conclusione presa dall'ufficio.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**CASTAGNOLA.** Parmi che vi sia un equivoco tra quello che dice l'onorevole relatore e ciò che soggiungono gli onorevoli Berardi e Briganti-Bellini.

Il signor relatore ricava un argomento dalla pagina 56 del *Manuale* stato distribuito ai deputati ed ai senatori, o, per meglio dire, dalla legge elettorale che ivi è stampata e dalle tabelle che compongono i collegi. Ora io osservo che qui sta scritto « sede dell'ufficio principale del collegio Ascoli Piceno; » e poi nel compartimento dei mandamenti e comuni « Ascoli Piceno, Amandola e Arquata. » Ora io ne ricavo l'argomento che il collegio di Ascoli Piceno si divida in tre sezioni: di Ascoli Piceno, di Amandola e di Arquata. Ma il signor relatore parmi dicesse che Amandola ed Arquata non fossero già due sezioni che componessero il collegio, ma bensì due comuni che componessero la sezione principale. Ed ecco ove io credo che stia l'equivoco.

Ma se noi riteniamo che realmente Amandola ed Arquata non sono comuni che compongano una sezione, ma sono due altre distinte sezioni, parmi che ne derivi questa conseguenza, che non vi era obbligo alcuno di portare le liste alla sezione principale. Sta bene che in ogni sezione vi siano le liste; se si consulta la legge, si vede che si debbono affiggere le liste in ogni sezione per riscontrare se s'introducono nella sala degli individui che siano estranei. Ma allorché poi si viene a portare il risultato delle singole sezioni all'ufficio principale, allora è cosa del tutto inutile l'inviare le liste, perchè l'operazione che allora si fa dall'ufficio della sezione principale in presenza dei presidenti delle sezioni secondarie non è che un'operazione aritmetica, un'operazione d'addizione, e per far la quale è del tutto inutile avere le liste elettorali. Quindi io credo che schiarito quest'equivoco, se mai equivoco c'è, parmi abbiano piuttosto ragione coloro che sostengono che non debba farsi l'inchiesta.

**TECCHIO, relatore.** L'onorevole Castagnola è involontariamente caduto in un materiale equivoco.

Non fu mai detto che le sezioni d'Arquata del Tronto e di Amandola non costituiscono sezioni da sè; non fu mai detto che quelle due sezioni abbiano, o no, mandate le loro liste alla sezione principale; fu detto ciò che è registrato nel verbale dell'ufficio della sezione

principale, fu detto cioè che mancavano alla sezione principale le liste degli elettori di due municipi appartenenti a quella sezione, i quali sono non già Amandola od Arquata del Tronto, ma sibbene *Monte Adamo* e *Ripaberarda*.

La questione sta qui: se mancavano alla sezione principale le liste di quei due municipi, era egli possibile che la sezione principale affiggesse le liste di tutti i municipi? No; avrà affisse quelle sole liste che le erano state trasmesse. Se le liste erano affisse solo in parte, era egli possibile l'appello di tutti gli elettori della sezione? No; sarà stato fatto l'appello di quei soli elettori dei quali si avevano le liste.

Egli è per chiarire la verità che l'ufficio I ha deliberato doversi procedere all'inchiesta.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio, colle quali si chiede che si sospenda ogni deliberazione su questa elezione e venga decretata un'inchiesta amministrativa.

(Dopo prova e controprova, sono ammesse.)

#### ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI DI AFRAGOLA E DI CATANZARO.

**BERARDI, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera sulla elezione del collegio di Afragola nella persona del signor Majuri Antonio.

Questo collegio è composto di tre sezioni, e gli elettori iscritti sono in numero di 518. Di questi intervennero alla prima votazione 341, e divisero i loro voti in questo modo:

Al signor Majuri Antonio 91 voti; al signor De Lorenzo Achille 81; al signor Primitivo Carafa Gioachino 50; al signor Asproni Giorgio 48; al signor De Servio Fedele 32; al signor Minervini Luigi 28; voti dispersi 11.

Si procedette al ballottaggio, al quale intervennero 384 votanti.

Il signor Majuri Antonio riportò 198 voti; il signor De Lorenzo Achille 181, sicchè fu proclamato deputato il signor Majuri Antonio.

In questa elezione vi sono state parecchie proteste le quali credo inutile di riferire, perchè risulta da notizie ufficiali che il signor Majuri è ispettore di seconda classe del genio civile, e non fa neppur parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, giacchè ha in questo momento una missione speciale.

Per questa ragione io domando a nome dell'ufficio I che la Camera voglia annullare questa elezione.

(È annullata.)

**PEPOLI, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera l'elezione del collegio di Catanzaro. Questo collegio consta di sei sezioni.

Gli elettori iscritti sono 1105. Votarono al primo

scrutinio 228 per Ippolito De Riso ; 176 per Greco Antonio e 122 per Murincola Filippo.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, fu proclamato il ballottaggio tra il signor Ippolito De Riso ed il signor Greco Antonio.

A questa votazione intervennero 637 votanti. Il signor Ippolito De Riso ebbe 415 voti ed il signor Greco Antonio 216, perciò fu proclamato eletto il signor Ippolito De Riso.

Essendo però state presentate alcune proteste intorno a questa elezione, l'ufficio ha dovuto esaminarle, ed esaminatele è venuto unanime nell'opinione di proporre l'annullamento.

Alla prima votazione non presero parte le due sezioni di Tiriolo e di Zaveria. La prima conta 169 elettori, la seconda 68. Quelli della sezione di Tiriolo non votarono perchè mancavano gli esemplari delle liste elettorali volute dagli articoli 68 e 82 della legge elettorale, e quelli di Zaveria non votarono perchè essendo intervenuti solo 7 elettori, il sindaco di quel comune stimò opportuno di non procedere alla formazione dell'ufficio definitivo e di congedare gli elettori accorsi.

È vero che nel ballottaggio presero parte all'elezione le due sezioni di Tiriolo e Zaveria, ma questo non è parso all'ufficio argomento per validare l'irregolarità commessa nel primo scrutinio. Il primo fatto, quello cioè di cui io aveva l'onore di parlare alla Camera, della mancanza dei necessari esemplari delle liste elettorali, è testimoniato dal seggio definitivo della sezione di Tirolo che era stato, a norma di legge, costituito.

Il secondo fatto, cioè quello di Zaveria, diventa gravissimo, poichè dopo che il sindaco ebbe chiusa la chiesa e licenziati i sette elettori, intervennero moltissimi altri, i quali venivano appunto per esercitare il loro diritto, e questi lasciarono protesta, che si trova annessa al verbale, colla quale dichiarano che non avrebbero tenuto valida l'elezione perchè furono impediti dal prendervi parte.

La giurisprudenza della Camera è unanime nell'annullare siffatte elezioni allorchando i voti delle sezioni che non votarono possano influire sull'esito della votazione.

Come ho avuto l'onore di dire alla Camera, gli elettori delle due sezioni di Tiriolo e di Zaveria sono 228.

Al primo squittinio il signor De Riso Ippolito ebbe 228 voti; il signor Greco Antonio 176; il signor Murincola Filippo 122. È evidente che se votavano le altre due sezioni, che contavano 228 votanti, potevano variare quelle cifre, e quindi il ballottaggio invece di essere fra il signor Greco Antonio ed il signor De Riso Ippolito, poteva ben essere tra il signor De Riso Ippolito ed il signor Murincola Filippo.

La giurisprudenza della Camera, come già accennai, o signori, è unanime nell'ammettere che si debbano annullare siffatte elezioni.

Mi basta citare le elezioni Federici 15 maggio 1865, e De Ambrosii, che furono annullate perchè alcune sezioni furono impediti di votare. E se l'elezione Rosellini fu convalidata ad onta che due sezioni non potessero votare perchè mancavano appunto le liste elettorali, fu perchè se quegli elettori avessero votato non avrebbero potuto in alcun modo far variare il risultato finale.

Egli è per questa ragione che l'ufficio II m'ha dato, unanime, l'incarico di proporvi l'annullamento di quest'elezione.

(È annullata.)

**MICELI.** Vorrei dirigere una domanda all'onorevole ministro dell'interno. Vorrei cioè domandargli se egli sia stato mai informato dal prefetto di Catanzaro per qual ragione in una circostanza così importante come quella dell'elezione del deputato non si sieno trovate in pronto le liste elettorali di Tiriolo. Il signor ministro sa meglio di me qual grave mancanza sia questa, ed egli mi farà un favore, se potrà rispondermi.

**NATOLI, ministro per l'interno.** Su quanto chiede l'onorevole Miceli posso dire che l'autorità si è di già interessata del fatto cui si accenna, e che attendo una relazione definitiva.

**PEPOLI, relatore.** Debbo dire all'onorevole Miceli che le liste mancanti non sono quelle che si destinavano ad essere affisse, ma quelle che dovevano trovarsi sul tavolo dell'ufficio ed essere controssegnate dal segretario, o da uno scrutatore, e che sono pur necessarie per rendere valida e regolare un'elezione.

**MICELI.** Comunque sia la mancanza è sempre grave, e spero che il signor ministro ne terrà conto, e saprà, occorrendo, compiere il proprio dovere.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Posso assicurare la Camera e l'onorevole Miceli che, dopo constatati i fatti, darò i necessari provvedimenti.

**LAZZARO, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Formia, già Mola di Gaeta.

Questo collegio si compone di cinque sezioni: Formia, Gaeta, Fondi, Itri, Ponza, e novera 1198 elettori iscritti. I votanti al primo scrutinio furono 827, e i voti si divisero nel modo seguenti: 377 al signor Gigante Raffaele; 277 al signor Elia Della Croce; al signor Buonomo Giuseppe 111; al signor Indicone Nicola 49; andarono dispersi 7 voti; e ne furono annullati 6.

Nessuno dei due primi candidati avendo raggiunto il numero di voti richiesto dalla legge per essere proclamato deputato al primo scrutinio, si procedette alla votazione di ballottaggio, nella quale i votanti furono 992, ed i voti si divisero nel seguente modo: al signor Gigante Raffaele 624; al signor Elia Della Croce 359; ragione per cui l'ufficio principale proclamò a deputato del collegio di Formia il signor Raffaele Gigante.

Le operazioni elettorali procedettero regolarmente, se non che in una delle sezioni, propriamente in quella d'Itri, l'ufficio definitivo non venne costituito per votazione a schede segrete, ma bensì per acclamazione. Questo fatto è constatato nel verbale della formazione dell'ufficio definitivo, e vi è detto che ciò si fece per consenso unanime degli elettori. Ora, siccome la giurisprudenza della Camera è stata sempre costante a non ritenere come ragione di nullità la costituzione dell'ufficio fatta in tal maniera, così, altre irregolarità non vi essendo, l'ufficio II mi dà l'incarico di proporvi la convalidazione dell'elezione del signor Raffaele Gigante a deputato del collegio di Formia.

**DI SAN DONATO.** Vorrei che l'onorevole relatore mi indicasse il numero degli elettori della sezione d'Itri, onde vedere se questo numero potesse avere alcuna importanza sul primo scrutinio.

**LAZZARO, relatore.** Il numero degli elettori di questa sezione è di 93. Nell'ufficio si è fatta la stessa domanda, e si è veduto che tal numero non avrebbe potuto alterare la posizione dei due candidati tanto nel primo, quanto nel secondo scrutinio.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono altre osservazioni in contrario pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio II, le quali sono per la convalidazione dell'elezione del signor Raffaele Gigante a deputato del collegio di Formia.

(La Camera approva.)

**SALVAGNOLI, relatore.** A nome dell'ufficio II ho l'onore di riferire sulla elezione del collegio di Castiglione di Sicilia, già Giarre, nella persona di Luigi Gravina.

Questo collegio si compone di 10 sezioni, e conta 1043 elettori, dei quali 821 presero parte alla prima votazione. I voti si ripartirono in questo modo: 451 al cavaliere Luigi Gravina; 317 al cavaliere Salvatore Fiamingo.

Le operazioni elettorali essendo tutte regolari, la sezione principale proclamò eletto al primo scrutinio il signor cavaliere Luigi Gravina.

È soltanto da osservare che l'ufficio definitivo annullò i voti della sezione di Fiumefreddo, nella quale si contano soltanto 26 elettori, e ciò perchè in questa sezione avevano votato gli elettori amministrativi.

L'ufficio ha considerato che annullando i voti di questa sezione non viene variato menomamente il numero dei voti necessari per proclamare valida l'elezione, quindi mi commise di proporvi la validazione dell'elezione del signor cavaliere Luigi Gravina.

(È approvata.)

**RICCIARDI, relatore.** Ho l'onore di riferire sopra la elezione del collegio di Corato e Trani operata in persona di Benedetto Cairoli.

Gli elettori iscritti sono 1136. Al primo scrutinio votarono 735, al secondo 793. Nel primo scrutinio Cairoli Benedetto ebbe voti 320; Carcani Fabio 216; Beltrani Giuseppe 163; Quercia Michele 20; voti dispersi 8, nulli 8.

Nel ballottaggio fra Cairoli e Carcani, quegli ebbe voti 483, questi 308.

Nel primo scrutinio, nella sezione di Trani, furono annullate alcune schede, sia perchè vi mancava la paternità del Carcani, e nel circondario ve ne sono parecchi dello stesso nome, sia perchè qualche scheda era inintelligibile. In una poi erano scritte queste parole: *Cristo Salvatore*.

Le operazioni procedettero regolarmente e non avvi alcuna protesta, quindi l'ufficio IV mi ha dato incarico di proporvi la convalidazione di questa elezione.

(È approvata.)

**CARBONI, relatore.** Per incarico del IV ufficio riferisco alla Camera il risultato delle operazioni elettorali accadute nel collegio di Capua, nel quale al ballottaggio venne eletto il signor Salvatore Pizzi.

Il numero totale degli elettori iscritti in questo collegio ascende a 967. Nel primo scrutinio accorsero 563 elettori, e divisero i loro voti nel modo seguente: Al signor Salvatore Pizzi 247; al signor commendatore Alessandro De Sterlich 229; al signor Ferdinando Palasciano 35; voti dispersi 27, voti nulli 26.

Nessuno dei candidati avendo riportato la maggioranza voluta dalla legge, si aperse il ballottaggio fra i due che ottennero maggior numero di voti cioè tra il signor Salvatore Pizzi ed il signor Alessandro De Sterlich.

In questo secondo scrutinio accorsero 632 elettori, ed i voti si ripartirono nel modo seguente: al signor Salvatore Pizzi 314; al signor commendatore De Sterlich 288.

Avendo riportato la maggioranza il signor Salvatore Pizzi, venne proclamato deputato del collegio di Capua.

Le operazioni in complesso si presentano regolari: senonchè debbo, per debito di esattezza, render conto di alcune circostanze osservate nell'esame dell'incartamento, le quali, quantunque non siano state tali da indurre l'ufficio ad invalidare l'elezione, nulladimeno potrebbero trarre la Camera in un contrario avviso.

Nella sezione principale di Capua, non essendo nella seduta del 22, in cui si tenne il primo scrutinio, arrivato a tempo il presidente della sezione di Pignataro onde procedere nello stesso giorno all'enumerazione dei voti di tutte le sezioni del collegio, il presidente della sezione principale, l'ufficio della quale doveva in unione ai presidenti delle sezioni secondarie procedere allo spoglio generale di questi voti, alle ore 7 3/4 pomeridiane scioglieva la seduta e avvertiva gli elettori che le operazioni si sarebbero riprese nel giorno seguente alle ore 7 antimeridiane. Poco dopo sciolta l'adunanza giunse il presidente di quella sezione il cui ritardo aveva portato che la seduta fosse protratta sino alle ore 7 3/4. Il presidente e l'ufficio della sezione principale, obbligo del quale sarebbe stato di far onore all'avviso che aveva dato agli elettori e di riprendere le operazioni nel giorno seguente all'ora fissata, si

riunì nella stessa notte, avisò i presidenti delle sezioni che compongono il collegio di Capua, e procedette ad un'ora dopo mezzanotte al computo generale dei voti.

Veramente, o signori, il vostro ufficio trova che l'operato della sezione principale di Capua non è molto regolare, anzi è molto da biasimarsi, in primo luogo perchè tradì, fino ad un certo punto, la fiducia che gli elettori avevano riposta in quell'ufficio, ed una volta che gli elettori erano già assicurati che le operazioni si dovevano riprendere nel giorno seguente, l'ufficio non poteva far a meno di riprenderle nell'epoca fissata; dippiù violò manifestamente la legge, la quale vuole che tutte le operazioni elettorali siano insignite del carattere di pubblicità, che è la migliore delle garanzie della sincerità delle operazioni stesse. Quindi l'ufficio, ripeto, ha trovato molto biasimevole l'operato della sezione principale.

Tuttavia, posta la questione se questa operazione della sezione principale di Capua dovesse infirmare la elezione, fu unanime per la negativa; e fu tratto a questa unanime conclusione da una considerazione semplicissima. Le operazioni a cui addivenne la sezione principale di Capua, comunque fatte quasi clandestinamente, non importavano che un computo direi quasi affatto materiale, il quale fondavasi sopra dati certi; la sezione principale non faceva altro che computare i voti delle rispettive sezioni alla base dei processi verbali di esse per vedere in favore di chi doveva aver luogo il ballottaggio.

Ora, una volta che si riconosce questa enumerazione fatta in modo regolarissimo, in modo conforme agli stessi processi verbali, una volta che dopo fatta quest'enumerazione, comunque irregolarmente in quanto al tempo, non vi fu alcun richiamo per parte di alcuno degli elettori, e si procedette pacificamente al ballottaggio, ed il ballottaggio ebbe luogo tra quelle persone fra cui doveva aver luogo, l'ufficio VI credette che l'operazione della sezione principale di Capua, comunque, ripeto, biasimevole, non sia tale da invalidare l'elezione.

Debbo ora dar conto alla Camera di una circostanza occorsa nella sezione secondaria di Capua in occasione del ballottaggio.

All'esame dell'ufficio della stessa sezione nel ballottaggio si presentarono 20 schede, due delle quali portavano quest'indicazione: una Pizzi, l'altra Pizzi Severo, altre 18 schede portavano il nome del commendatore De Sterlich, che, come ebbi l'onore di dirvi sin da principio, era l'altro candidato in ballottaggio. Però alcune di queste schede portavano semplicemente il nome ed il cognome senza alcun'altra qualità che valesse meglio ad indicare il candidato; altre schede portavano sì il nome di commendatore Alessandro De Sterlich, se non che erano inesatte nella calligrafia; il cognome del candidato non essendo italiano era facilissimo che fosse

scritto in modo poco esatto. Ciò bastò perchè l'ufficio definitivo della sezione secondaria di Capua annullasse queste schede.

L'ufficio IV non ha creduto regolare l'operato della sezione secondaria di Capua, quindi se credette che le schede che portavano il nome di Severo Pizzi non presentassero sufficiente indicazione, anzi avessero una indicazione contraria a quella del candidato che era in ballottaggio, la scheda poi portante il solo cognome di Pizzi fosse sufficiente, e ciò in armonia ai principii adottati dalla Camera.

Rispetto alle altre schede portanti il nome di Alessandro De Sterlich, comunque poco correttamente scritte, l'ufficio ritenne che esprimessero sufficientemente la volontà degli elettori, in guisa che dovessero attribuirsi al commendatore di quel nome.

In egual modo decise l'ufficio IV per altre tre schede che, sotto pretesto di insufficiente indicazione, dalla sezione di Formicola non si attribuirono al commendatore De Sterlich.

Avete veduto che nel ballottaggio vi fu in favore del signor Salvatore Pizzi un numero di 314 voti, e in favore del commendatore De Sterlich 288.

Dopo la decisione dell'ufficio la posizione de' due candidati veniva alquanto cambiata, poichè aggiungendo al signor Salvatore Pizzi una scheda che l'ufficio della sezione di Capua non aveva creduto di attribuirgli, il medesimo verrebbe ad avere 315 voti; per contro aggiungendo al commendatore De Sterlich 18 voti che gli erano stati tolti irregolarmente dalla sezione secondaria di Capua, ed altri tre voti che gli tolse la sezione di Formicola invece di averne 288, verrebbe ad averne 309; quindi la sola differenza di 6 voti tra l'uno e l'altro.

Debbo riferire alla Camera un'altra circostanza, la quale potrebbe per avventura influire sulle sue deliberazioni.

Nella sezione secondaria di Capua votarono 16 elettori, i quali si fecero scrivere le schede da altri. Se cerchiamo il motivo per cui si fecero scrivere le schede, mentre la legge prescrive che ciascuno scriva la sua scheda, c'imbattiamo in una dichiarazione inserita nel processo verbale, la quale annuncia, in termini generali, che questi elettori non erano in grado di scrivere i rispettivi bollettini.

Sorse il dubbio ad alcuni dell'ufficio se questa dichiarazione raggiungesse il voto della legge.

Per regola generale non sono elettori se non gli alfabeti. Non vi è che una eccezione per quelle provincie dove gli analfabeti si trovavano già prima iscritti nelle liste elettorali.

Ciascun elettore deve quindi scrivere egli stesso la sua scheda, salvo che per l'eccezione contemplata dalla legge, l'elettore si trovi nella circostanza di essere analfabeta, o in istato d'impotenza a scrivere.

Sembrerebbe quindi che, essendo per regola generale

prescritto che nessuno può far scrivere per mezzo di altri il suo voto, quando si recede da questa regola generale si debba indicare il motivo preciso per cui si è receduto. Ora dal verbale non risultando il motivo per cui i sedici elettori di cui si è parlato si fecero scrivere la scheda da altri, pareva che questa omissione si prestasse a motivo ragionevole per invalidare i detti sedici voti.

Però la maggioranza dell'ufficio ha creduto che non fosse compito nostro di moltiplicare le formalità oltre a quelle prescritte dalla legge, perchè non v'è disposizione per la quale sia imposto l'obbligo d'indicare nella fattispecie che ci occupa il motivo speciale per cui un elettore non possa scrivere il voto da sè stesso e si richiede dalla legge semplicemente che siano notate le persone che lo fanno scrivere.

A questo era inoltre condotta la maggioranza dell'ufficio dall'altra considerazione che mal si potesse argomentare della nullità di questi fatti, ma essere mestieri che siano espressi.

Quindi l'ufficio fu unanime nel decidere che questi 16 voti si dovessero considerare come regolari.

Tenuti regolari questi voti, la posizione dei candidati non cambia punto da quel che era allorquando si fece lo scrutinio definitivo, ed il signor Alessandro Pizzi, sebbene con una maggioranza meno sensibile, risulta avere avuto maggiori voti del suo competitore quando venne eletto a deputato del collegio di Capua.

Per queste considerazioni, l'ufficio ritenendo che niuna delle esposte circostanze abbia forza d'infirmare le operazioni elettorali, conchiude che debba essere convalidata l'elezione del collegio di Capua nella persona del signor Pizzi.

(È approvata.)

#### ELEZIONE DI SAN MINIATO. — INCHIESTA GIUDIZIARIA.

**CARBONI, relatore.** Passo ora a riferire sulla elezione del collegio di San Miniato, n° 180. In questo collegio sono iscritti 1235 elettori. Votarono nel primo scrutinio 862, nel secondo 986.

Nel primo scrutinio i voti andarono ripartiti nel modo seguente: il signor professore Augusto Conti ebbe 338 voti; il signor avvocato Tito Menichetti 228; il signor avvocato Gaetano Pini 162; il signor Verano Casanova 66; il marchese Ridolfi 31; 11 voti andarono dispersi, 21 furono dichiarati nulli.

Niuno dei candidati avendo riportata la maggioranza dei voti prescritta dalla legge, si apersero il ballottaggio fra i due che ebbero il maggior numero di voti, cioè a dire fra il professore Conti e l'avvocato Menichetti.

Nella votazione di ballottaggio i voti andarono ripartiti fra i due candidati come segue: il professore Augusto Conti ebbe 607 voti; l'avvocato Tito Menichetti n'ebbe 352.

Credo, signori, di non andare errato nel dire che forse fino a questo punto non venne da alcuno degli uffici della Camera verificata alcuna elezione la quale rigurgitasse di tante proteste, di tanti reclami quanti se ne trovano nella presente.

Vi furono proteste nelle quattro sezioni che compongono questo collegio.

In alcune sezioni vi furono proteste al primo scrutinio: in altre quando si facevano le operazioni di ballottaggio, vi fu una protesta sottoscritta da 30 elettori che si inviò alla Camera. Fuvvi un'altra protesta di 10 elettori che tenne dietro alla prima; fuvvi finalmente un'altra protesta di 7 elettori, la quale pervenne nei giorni scorsi.

Non terrò conto, signori, delle due prime proteste che furono trasmesse alla Camera e le quali accennano ad irregolarità e difetti di forma verificatisi nelle operazioni elettorali, sia perchè le stesse proteste non fecero altro che confermare i reclami che a tal riguardo vennero fatti negli uffici delle sezioni, sia perchè le firme apposte alle stesse proteste, comunque numerose, non si vedono autenticate. Per questi motivi l'ufficio vostro ha creduto opportuno di non soffermarvisi.

Vengo bensì all'ultima protesta, la quale, come dissi, è sottoscritta da sette elettori, la cui firma è autenticata; e siccome questa accenna a mene elettorali gravissime, ad atti di pressione, onde la Camera possa formarsi un giusto concetto della rilevanza di questi fatti, credo mio debito strettissimo di darvi testuale lettura della stessa protesta.

« Già venne presentata a questa Camera una memoria firmata da n° 39 elettori tra i quali cinque sindaci, tutti del collegio elettorale di San Miniato, affinché venisse dichiarata nulla l'elezione del professore avvocato Augusto Conti a cagione di gravissime irregolarità.

« Ora i sottoscritti alle precedenti domande (qualora i fatti esposti non fossero reputati sufficienti per la richiesta dichiarazione), vengono ad aggiungere quella d'un'inchiesta giudiziaria, per porre alla luce mene elettorali scandalosissime che hanno viziata quell'elezione.

« I fatti principali su dei quali vuoi appoggiare la presente domanda sono i seguenti, e vengono da noi sottoscritti, elettori del collegio di San Miniato, enunciati sommariamente e quanto basti a sostenere l'istanza che intendesi fiduciosamente di presentare:

« 1° L'aver il vicario capitolare di San Miniato diretta una lettera al clero, colla quale, dopo di avere narrato che il professore Augusto Conti veniva raccomandato dall'arcivescovo di Firenze come candidato, gli impegnava ad adoperarsi per quella elezione.

« Questa lettera fu pubblicata da tutti i giornali, almeno di Toscana, essendo stata, ignorasi come, rinvenuta la copia di quella diretta al pievano di Ripoli nel comune di Fucecchio.

2° Lo avere il medesimo vicario capitolare chiamati,

sempre prima dell'elezione, diversi elettori di campagna facendogli credere che il candidato di parte liberale per la sezione di San Miniato, avvocato Pini, era caduto in censure ecclesiastiche, e perchè votassero per l'avvocato Conti.

« 3° L'aver il parroco di Staffoli insieme al suo cappellano fatto credere ai suoi popolani elettori, che Roma aveva concesso 40 giorni di indulgenza a chi votava per il Conti (*Ilarità*) mentre sarebbe stato peccato votare per l'avvocato Menichetti, o per l'avvocato Pini.

« 4° L'aver il preposto di Stibbio dichiarato anche nella farmacia di Montopoli che il candidato avvocato Pini era caduto in censure ecclesiastiche, per cui non solamente non gli si doveva dare il voto, ma anco consigliare gli altri cattolici ad astenersi.

« 5° Il fatto di essere andati molti parrochi ed alcuni secolari, specialmente nei due giorni precedenti il 22 ottobre, a ritrovare alla loro abitazione gli elettori di campagna, facendo loro credere che l'avvocato Menichetti e l'avvocato Pini erano protestanti, scomunicati, nemici del Papa e della Chiesa, onde si badassero bene dal dargli il voto, mentre sarebbe stato atto meritorio presso Dio favorire l'avvocato Conti.

« 6° Il fatto del numeroso concorso dei preti, e degli analfabeti condotti dai primi nella sala della votazione e scriventi per essi il bullettino; perlocchè alcuni dei detti preti (come deve constare da' registri) ne scrissero moltissime: fatto che apparve scandaloso a tutti, e che motivò le proteste di che nei verbali dei 22 e 29 ottobre.

« Le quali circostanze tanto più appaiono interessanti quando si rifletta al numero esorbitante degli analfabeti iscritti contro la legge nella lista del comune di San Miniato, la quale fu portata in questo anno 1865 a n° 502 elettori di 258 quale era nell'anno precedente, introducendovi non meno di 150 analfabeti, la maggior parte dei quali votò nel modo detto di sopra.

« I sottoscritti mentre dichiarano di non essere a loro cognizione che il professore Augusto Conti favorisse quelle mene, attestano per altro della loro esistenza e del loro concorso efficace a procurargli i voti a carico degli altri candidati. »

Al cospetto di questo documento, prima cura dell'ufficio onde formarsi una coscienza più matura e indi informarne la Camera fu di verificare cogli atti della pratica alla mano se per avventura alcuno de' capi di reclamo che vengono contenuti in questa petizione si trovasse accennato negli atti stessi, e lo potè fare particolarmente in quanto riguarda gli analfabeti che presero parte alla votazione, oggetto questo che, come avete veduto, è uno dei principali elementi di doglianza.

L'ufficio, fatta la numerazione degli analfabeti che presero parte alla votazione nel ballottaggio, ebbe a rilevare che furono in numero di 238.

Verificò pure se dagli atti apparisse alcuna traccia della grandissima ingerenza che i reclamanti dicono aver preso in questa elezione il partito clericale.

A dir vero, niuna se ne rilevò dalle carte trasmesse salvo quest'una, che in una sezione si sollevò disputa piuttosto calorosa su di un voto che la maggioranza dell'ufficio dichiarò nullo, mentre ad altri pareva doversi attribuire al professore Conti; nella sala medesima l'arciprete del Capitolo protestò doversi tener valido, e in tale senso reclamò più tardi.

Salvo quest'unico fatto, nel quale, per vero, l'arciprete usò di un suo diritto legittimo, gli atti non inducono alcun elemento in appoggio al fatto indicato dai reclamanti.

Ora è mio debito di rendervi conto del modo in cui si passarono le operazioni elettorali tanto nel primo scrutinio che nel ballottaggio.

Nel primo scrutinio i processi verbali delle seguite operazioni presentano le seguenti circostanze rimarchevoli.

Nella sezione principale di San Miniato si presentarono a votare 347 elettori. Chiusa la votazione, e venutosi alla verifica delle schede per praticarsi lo scrutinio, si ritrovò che il numero delle schede non corrispondeva al numero dei votanti. I votanti erano 347, invece si ritrovarono 350 schede, cioè tre di più.

L'ufficio della sezione di San Miniato si fece carico di questa circostanza, e riconobbe che tre schede non erano da calcolarsi, quindi che cosa fece? Cercò di rimediare alla meglio a questa irregolarità. I voti andarono ripartiti fra sei candidati, l'ufficio della sezione di San Miniato argomentò a questo modo: tre voti devono essere certamente annullati, perchè vi sono tre voti di più: dunque per riuscire a fare che questi voti non compaiano a favore di nessuno dei candidati, togliamone tre a ciascuno di essi: così fu fatto: e fu per effetto di questa misura non meno comoda quanto perentoria che chi ebbe quattro suffragi fu ridotto a uno, e chi ne riportava due, non ne ebbe più alcuno.

Nella stessa sezione di San Miniato, dopo praticato lo scrutinio, fuvvi una protesta del signor avvocato Francesco Falchi Martino, il quale si lagna del numero stragrande di analfabeti che furono nella stessa sezione ammessi a votare; osserva che l'ufficio ammettendoli non accertò veramente la circostanza se i medesimi fossero analfabeti, la qual circostanza era tanto più necessaria ad accertarsi in quanto che nelle liste elettorali deve la qualità d'analfabeto essere segnata di rinvio contro ai nomi di ciascun analfabeto, e questa nota non esisteva.

Di più si lamentava nello stesso ufficio che questi elettori analfabeti non fossero stati portati nelle liste prima del 1860 e che quindi, come male stavano iscritti nelle stesse liste, così non dovevano essere ammessi a votare. L'ufficio credette opportuno di non dare ascolto a queste ragioni per la semplice conside-

razione che egli non poteva surrogare la facoltà di coloro ai quali era affidata la compilazione e revisione delle liste elettorali; che gli analfabeti, una volta che si vedevano portati nelle liste, dovevano essere ammessi a votare, e sarebbe stato un atto non solo illegale ma arbitrario se l'ufficio, per considerazioni le quali non entravano affatto nella sfera delle sue attribuzioni, non avesse consentito a che i medesimi si vallesero del diritto che loro spettava.

Passiamo all'esame dei verbali della sezione di Montaiene.

Si dice nel processo verbale del primo scrutinio di questa sezione che venne presentata protesta da un certo signor Marcucci il quale si lagnava di non essere stato riportato nelle liste elettorali. Sarebbe stato dovere dell'ufficio di quella sezione di ammettere la protesta che veniva fatta dall'elettore iscritto, e di annetterla al verbale, perchè l'ufficio della Camera e la Camera stessa ne tenessero il debito conto: non fu annessa.

Nella sezione di Fucecchio, allorchè si numeravano le schede del primo scrutinio fu parimenti verificata una diversità tra il numero dei votanti e quello delle schede ritrovate, se non che venne verificata in senso affatto opposto a quello che riportai per la sezione principale di San Miniato. Perocchè mentre in questa furono trovate tre schede in più, invece nella sezione di Fucecchio si trovò una scheda di meno. Si rilevò cioè che dopo esser andati all'urna 180 votanti, invece si ritrovarono 179 schede.

Finalmente nella sezione di Castelfranco di Sotto le operazioni elettorali avrebbero proceduto con tutta regolarità se non fosse da notarsi che fu ammesso a votare un elettore il quale non si trovava iscritto nelle liste elettorali: fu ammesso sulla semplice considerazione d'aver prodotto la sua fede di nascita dalla quale risultava che egli avrebbe compiuta l'età d'anni 25, e sulla presentazione di un certificato da cui si rilevava che egli era avvocato ammesso a patrocinare. Quindi l'ufficio della sezione di Castelfranco, ravvisando in quest'individuo i requisiti tutti che la legge prescrive perchè uno sia ammesso al diritto dell'elettorato, assunse le facoltà del Consiglio comunale, e lo ammise a votare non iscritto.

Nella votazione di ballottaggio le operazioni elettorali andarono più spiccie, se non che tengo debito di accennarvi che nella sezione di San Miniato il signor Falco appoggiato questa volta da altro elettore ripeté la stessa protesta che aveva già fatto nel primo squittinio, cioè a dire contro l'irregolare ammissione a votare degli analfabeti.

È questo, o signori, il risultato delle operazioni elettorali del collegio di San Miniato che ho creduto mio dovere strettissimo di esporvi minutamente appunto per i numerosi e forti reclami ai quali andò soggetta questa elezione, affinchè in vista di questa piuttosto

minuziosa esposizione dei fatti la Camera potesse giudicare con piena cognizione di causa.

L'ufficio dovendo esprimere il suo preavviso intorno alla validità delle stesse operazioni elettorali ed intorno al partito che a suo modo di vedere fosse più opportuno a prendersi riguardo a questa elezione, pose innanzi in primo luogo la questione se le operazioni elettorali fossero perfettamente regolari, oppure presentassero difetti tali per cui l'elezione dovesse essere invalidata.

Dirò a questo proposito francamente che i pareri dell'ufficio furono scissi; e non mancarono certamente coloro i quali giudicarono che le carte di quest'elezione presentassero un tal cumulo di difetti e d'irregolarità da doversi addirittura invalidare la elezione.

Si rifletteva in proposito che, sebbene la Camera in altre elezioni non avesse posto mente ora all'una, ora all'altra delle irregolarità che si presentavano nella fattispecie, non di meno egli era da considerarsi molto la circostanza che la elezione di cui si tratta andrebbe soggetta a grandi difetti e illegalità non meno rilevanti per il numero, che importanti per la gravità: e che con esempio non molto frequente, non fuvvi sezione, particolarmente nel primo scrutinio, la quale non abbia commesso una notevole violazione di legge. Dove furono ammessi a votare individui non elettori; dove si riconobbe che il numero delle schede trovate nelle urne fosse o maggiore o minore del numero dei votanti. Ora questi fatti sono l'effetto di una disattenzione, la quale d'altronde sarebbe molto grave o piuttosto di alcun meno scusabile motivo? Una volta che la questione si deve portare su questo terreno, diceva la minoranza, la Camera del decidere non potrà connettere quelle irregolarità con gli altri elementi estrinseci che risultano nella pratica di pressioni e di mene elettorali, di cui si dolgono quaranta rispettabili cittadini.

A questo riguardo non può tener conto della viva e fervidissima lotta che ebbe luogo in questa elezione, della quale si hanno tracce persino nell'incartamento?

E se per questi elementi la Camera può convincersi, che se non fuvvi malizia vi fu almeno gravissima negligenza da parte dei membri degli uffizi, di modo che i medesimi non ispirino alcuna fiducia sulla regolarità, sull'esattezza delle altre operazioni praticate, non sarà questo un motivo per invalidare la elezione?

Aggiungeva la minoranza: sappiamo che la Camera è giurì, e se vi ha circostanza, nella quale possa far uso di questa facoltà è la presente, in cui la questione verrebbe puramente su circostanze di fatto, sul morale apprezzamento di esse, sui motivi per cui le medesime circostanze ebbero vita e nascimento, e se la Camera dall'insieme dei fatti, e dalle irregolarità che si sono trovate nell'incartamento potesse attingere la persuasione che queste irregolarità sono da ascrivere a motivi meno che morali, non sarebbe questo un caso in

cui la Camera potesse far uso della sua eminente facoltà di giuri, e perciò annullare questa elezione?

Sono queste le ragioni, per cui la minoranza credeva che addirittura si potesse proporre l'annullamento dell'elezione.

Se non che la maggioranza credette più regolare e più prudente di accogliere una diversa decisione.

La maggioranza dell'ufficio non volle per alcun verso allontanarsi dai precedenti della Camera stessa, e quando trovava che in circostanze simili al cospetto di irregolarità quali emergono dalle carte, di cui vi ho presentato il sunto, al cospetto di cotali irregolarità, la Camera non trasse mai dalle medesime motivo per invalidare l'elezione di che si trattava, la maggioranza dell'ufficio non credette che nella presente elezione si potesse recedere da questo sistema.

Piuttosto la maggioranza dell'ufficio si preoccupò assai del tenore dei fatti annunciati nel reclamo presentato alla Camera.

Alla coscienza dell'ufficio parve che questi fatti fossero di tal natura che, giustificati, dovessero portare con sè assolutamente la nullità dell'elezione.

Un arcivescovo e un arciprete s'impongono ai loro subalterni, e indicano loro il candidato a cui si debbono dare i voti; i curati girano per i casolari delle parrocchie accaparrando voti al minuto a favore del proprio candidato; ed accaparravano voti non solo, ma per ottenere questi voti promettevano indulgenze e premi spirituali; nè ciò bastando, o signori, per distrarre gli stessi dal dare i voti agli avversari, minacciavano pene, e pene fortissime spirituali, le quali, quando voi ricorderete che vi sono 238 analfabeti paesani, che non hanno molta coltura, comprenderete quanta efficacia possano avere. Promettevano premi da una parte, minacciavano pene dall'altra, e ciò non è ancora tutto, o signori: per escludere i voti dalla parte opposta, screditavano apertamente gli stessi candidati, e dicevano che erano protestanti, che erano scomunicati, che erano nemici della Chiesa.

A fronte di questi fatti, o signori, qualora i medesimi venissero ad essere giustificati, potremmo noi nella nostra coscienza dubitare per un momento che si siano qui adoperate delle mene immorali, che vi siano state pressioni e mezzi, ai quali o non si poteva o difficilmente si poteva resistere? E se di tutto ciò non possiamo dubitare, potremo dire che sia stata libera la volontà degli elettori, influenzata da tanto potenti ragioni di pressione, di raggiri e di seduzioni? All'appoggio di queste considerazioni, signori, l'ufficio credette necessario e indispensabile, pel risultato definitivo della pratica, della quale vi ho finora intrattenuto, che sia fatta piena luce.

I fatti enunciati nella protesta, se venissero chiariti nel modo in cui vennero esposti, porterebbero certamente con sè l'annullamento dell'elezione; quindi l'ufficio IV vi propone, per mio mezzo, che sospesa qua-

lunque deliberazione sull'elezione di che si tratta, sia aperta un'inchiesta per verificare i fatti contenuti nella detta protesta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pissavini ha la parola.

**PISSAVINI.** Signori, appartengo alla minoranza dell'ufficio IV. La quale si fece a sostenere e votò, prima per l'annullamento dell'elezione del collegio di San Miniato avvenuta nella persona del signor professore Conti, sulla di cui onestà non dirò una parola contraria essendo estraneo ai fatti avvenuti; ed in secondo luogo perchè siano mandati al signor ministro di grazia e giustizia i verbali dello stesso collegio, onde vegga nella sua saggezza se non avvi luogo ad istituire un procedimento giudiziario.

Signori, dopo che il partito clericale ha abbandonato la sua bandiera sulla quale aveva scritto il motto: *Nè eletti, nè elettori*, non a mancanza del suo zelo indefesso, e dell'attività spiegata nelle generali elezioni, ma piuttosto al patriottismo della gran maggioranza del paese, noi dobbiamo essere grati, se non vediamo questi scanni occupati da molti candidati da esso proposti e sostenuti in vari collegi dello Stato.

È strano, signori, e dirò meglio, è doloroso che mentre da una parte il governo con lodevole circolare ha dichiarato di lasciar la più ampia libertà agli elettori nella scelta dei loro deputati, sorga un arcivescovo, il quale, non per cose spirituali, ma unicamente per motivi politici dirami una circolare agli elettori d'un collegio, facendosi a raccomandare vivamente un candidato a favore del quale egli dice di adoperare tutta la sua autorità, tutta la sua influenza.

È strano, o signori, è doloroso che parroci dipendenti da questo arcivescovo duplicando, quadruplicando le istruzioni dal medesimo ricevute, vadano due giorni prima della elezione di casa in casa di elettori campagnuoli, di elettori inesperti ed analfabeti, facendo loro credere che essi avrebbero compito un atto meritorio presso Dio, quando votassero pel candidato Conti, e che commetterebbero un peccato mortale, e sarebbero dannati alle pene dell'inferno, quando votassero per gli altri candidati proposti ch'erano posti fuori del grembo della Chiesa per essere incorsi in censure ecclesiastiche.

Per chi conosce, o signori, le coscienze timorate degli elettori specialmente di campagna, i quali, se non hanno alcun riguardo e ben poco temono le leggi civili e penali, rimangono però sempre attoniti alle minacce delle pene del purgatorio e dell'inferno, si persuaderà di leggieri quanto pesino tali parole dirette da parroci alle loro pecorelle.

Ciascheduno di voi sa quanto sia ancora grande ed efficace l'influenza del clero, principalmente nelle campagne, per dubitare un solo istante che le loro parole hanno potuto esercitare una pressione morale sopra gli elettori, tanto più ove pongasi mente che gli altri due onorevoli candidati, Menichetti e Pini, venivano

da parroci di alcune sezioni del collegio qualificati protestanti, nemici del papa e della Chiesa. (*Ilarità*)

Ma, signori, vi sono pure altri fatti che, come io spero, indurranno la Camera ad annullare questa elezione: vi sono alcune irregolarità, sulle quali, quando si passasse sopra, io non saprei persuadermi quale elezione potesse ancora invalidarsi dalla Camera.

L'onorevole relatore, che ad onore del vero deggio constatare alla Camera avere votato colla minoranza dell'ufficio, vi ha già fatto conoscere che in questo collegio si annoverano 238 elettori analfabeti, ma una cosa che forse è sfuggita all'onorevole relatore di notare alla Camera si è che soli 88 trovansi iscritti legalmente, perchè già figuravano nelle liste del 1860, ma 150 di questi elettori vennero iscritti unicamente perchè acquistarono il censo dopo l'attuazione della legge sulla ricchezza mobile. Non v'ha quindi dubbio alcuno che questi ultimi vennero iscritti illegalmente.

Contro questa aperta violazione di legge risulta bensì, o signori, dai verbali che si è portato riclamo al prefetto, ma non risulta quale esito abbia avuto questa giustissima istanza. Io credo quindi che sarà di gran peso nella deliberazione che sta per prendere la Camera, il conoscere come poco tempo prima che dovessero aver luogo le elezioni generali, si iscrivessero in questo collegio 150 elettori che dovevano essere esclusi, perchè analfabeti.

Ma notate ancora, o signori, che consta da quella protesta che i parroci messisi a capo di questi elettori intervennero alle singole sezioni, e che vennero ammessi in vece loro a scrivere sulla scheda il nome del candidato proposto, senza che, come prescrive la legge, vi preceda l'autorizzazione dell'ufficio.

È quindi ragionevole o quanto meno è lecito poter supporre che la scheda scritta dal parroco per gli elettori analfabeti non poteva portare altro nome che quello del candidato proposto e propugnato dal partito clericale. Sarà questa una supposizione, ma è una supposizione che trova appoggio e fondamento nei fatti avvenuti nel collegio di San Miniato.

Ma si può dire: questi fatti allo stato delle cose non sono provati, dunque non si deve annullare l'elezione. Ciò sta bene, o signori, ma è però anche bene riflettere che una delle circolari dirette al parroco di Ripoli per un caso accidentale cadde nelle mani del partito liberale. In allora il giornalismo s'impadronì della medesima e dimostrò l'importanza che essa poteva avere nella prossima elezione del collegio di San Miniato, e nessuno di tutti quelli che si fecero a sostenere e propugnare l'elezione del Conti, sorse a smentirla od a rettificarla. Dunque è certo che la circolare esisteva, e che per logica conseguenza veri, reali e sussistenti sono i fatti enunciati nella protesta. Ma l'onorevole relatore disse che questi fatti vennero semplicemente portati a cognizione della Camera da sette soli elettori, mentre l'ufficio non ha creduto tener cal-

colo di altre due proteste sottoscritte nientemeno che da cinque sindaci dei municipi componenti le sezioni del collegio e da moltissimi membri delle Giunte e dei Consigli comunali, perchè non autenticate le firme. Credo, signori, che ciò urti coi precedenti di questa Camera.

Ieri, se non erro, il signor Bargoni a proposito dell'elezione del collegio di Soresina, sostenne, e ben a ragione, che quantunque le firme apposte alla protesta presentata contro quell'elezione non fossero autenticate...

**BARGONI.** Scusi, quelle firme erano autenticate.

**PISSAVINI.** ...tuttavia, avuto riguardo all'autorità dei nomi che portavano, si doveva avere la massima deferenza, essendo impossibile ed assurdo il solo supporre che sindaci, membri di Giunte municipali, maggiori della guardia nazionale venissero ad asserire fatti che non fossero conformi al vero.

Non è dunque soltanto sopra una semplice protesta che la Camera deve fermare la sua attenzione, ma su tutte e tre le proteste annesse ai verbali.

Vi sono ancora, o signori, altre irregolarità derivanti appunto dalle confusioni avvenute in diverse sezioni del collegio di San Miniato.

Infatti come è possibile che nella principale sezione si presentino a votare 347 elettori e si trovino nell'urna 350 schede, e quindi tre schede in più? Per darsi ragione di questo fatto non si può sfuggire dal seguente dilemma: o tre elettori deposero nell'urna due schede in luogo di una, o coloro che erano incaricati di prendere nota nell'apposito registro degli elettori che presentavansi all'urna, non compirono il loro mandato colla dovuta diligenza dimenticando di segnare col nome loro tre elettori che intervennero alla votazione.

Io tengo per la prima ipotesi, ma in qualunque caso è sempre una grave irregolarità.

Vi è un'altra circostanza, che l'ufficio non fu in grado di constatare, ed è che un parroco iscritto in una sezione votò in un'altra. A questo riguardo si volevano spingere le indagini a conoscere per quali cause non si presentasse a votare nella sezione a cui realmente apparteneva; o se iscritto in entrambe, in entrambe fosse stato ammesso a votare.

L'ufficio, dico, non potè spingere fin là le sue investigazioni; ha però ritenuto che anche in questa parte havvi una vera violazione di legge per essersi ammesso il parroco a votare in diversa sezione di quella in cui trovavasi realmente iscritto.

Oltre a queste, molte altre irregolarità son poste in piena luce dalle risultanze dei verbali; ma io credo di non dover più oltre intrattenere la Camera. Io sono intimamente convinto, o signori, che, come la Camera ogniqua volta potè avere l'intima convinzione che una elezione venne fatta o sotto l'impulso di minacce o sotto l'impulso di violenze, o con raggiri, o con danaro

non esitò un istante a pronunciarsi pell'annullamento, così vorrà pure invalidare quest'elezione la quale venne fatta sotto l'incubo d'una vera morale pressione.

Rifletta la Camera che i fatti denunciati contro questa elezione sono di tale e tanta importanza, che annullandola verrà a dimostrare al paese, che se è lecito ai preti di raccomandare agli elettori l'uno a preferenza d'un altro candidato, non è però lecito, per ottenere dei voti, di minacciare alle più timorate coscienze censure ecclesiastiche e le pene del purgatorio e dell'inferno. (*Ilarità*)

Noi vogliamo lasciare ad essi la più ampia libertà come la desideriamo per noi, ma dobbiamo impedire che si servano di armi spirituali per far pressione sull'animo degli elettori ed indurli a votare piuttosto a favore di uno che di un altro.

Io credo quindi, o signori, che quantunque a semplice maggioranza di voti l'ufficio IV abbia soltanto conchiuso perchè si faccia luogo ad un'inchiesta giudiziaria, vi siano però più che sufficienti prove, più che sufficienti argomenti per ritenere già allo stato attuale delle cose accertati i fatti indicati in quelle proteste, che accennano alla pressione esercitata da alcuni preti sopra elettori di campagna ed analfabeti.

Io ritengo adunque che la Camera vorrà, e direi quasi vorrà unanime, votare anzi tutto l'annullamento dell'elezione del collegio di San Miniato, avvenuta nella persona del signor Conti, e deliberare in seguito la trasmissione degli atti al ministro di grazia e giustizia, perchè vegga se non sia il caso di far luogo ad un procedimento giudiziario contro chi ha abusato della sua autorità, e del suo ministero.

**DE CESARE.** Non ricorderò alla Camera come l'onorevole Conti combattesse in Lombardia nel 1848 qual semplice soldato volontario; non ricorderò come egli sia uno dei più stupendi ingegni d'Italia; non dirò, come egli sia scrittore d'opere egregie; non dirò infine come egli sia stato uno dei più illustri professori dell'università di Pisa; queste sono cose che riguardano la personalità dell'onorevole Conti, ed io le lascio da parte.

L'onorevole relatore, quando ha voluto percorrere tutte le nullità o le irregolarità...

**LAZZARO.** Domando la parola.

**DE CESARE...** che diconsi verificate in questa elezione, ha dovuto per debito di coscienza con la maggioranza dell'ufficio, concludere che queste non portavano ad alcun risultamento.

Nè la parola dell'onorevole Pissavini ha resa sicuramente più forte la minoranza, inquantochè egli parlò di elettori iscritti prima, e di elettori iscritti dopo; ma senza indicare le date precise della iscrizione degli uni e degli altri.

Ma queste sono ipotesi, poichè nell'incartamento non vi sono le liste elettorali.

Può dirsi forse che i preti abbiano avuto mano alla

formazione delle liste elettorali? Ciò non si può dire, perciocchè i preti sono esclusi dai consigli comunali; quindi non potevano esercitare alcuna influenza, sia nell'ammettere gl'iscritti di antica data, sia nell'aggiungere gli altri dopo in forza della legge della ricchezza mobile.

Irregolarità dunque in questa elezione io non ne veggio, tranne che in una sezione si sono trovate tre schede di più, ed in altra una di meno. Togliete le tre schede al numero dei votanti per Conti, aggiungete al suo competitore un altro voto, e voi vedrete che il risultamento dell'elezione non avrà nessuna variazione.

Laonde nel terreno delle irregolarità, delle illegalità, non si può combattere quest'elezione.

Ma ci sono state delle pressioni, si dice, ci sono state delle violenze, ed è perciò che la maggioranza dell'ufficio è venuta nell'idea di proporre alla Camera un'inchiesta giudiziaria.

Ma, signori, quali sono le pressioni? quali le violenze? Sono quelle ordinarie raccomandazioni che tutti gli amici d'un candidato sogliono fare agli elettori. Il clero ha creduto che il Conti fosse un suo candidato, sebbene questi non sia clericale. Io lo ritengo invece qual cattolico sincero; almeno tale l'apprendo dai suoi scritti, da tutti i fatti della sua vita. In questo caso, cosa doveva fare il clero, una volta che si decideva ad entrare nelle elezioni? Manifestare a tutti che il suo candidato era il migliore, che gli altri candidati eran credenti o non credenti: insomma fare tutto quello che dai diversi partiti suole farsi quando avvengono le elezioni.

Oltracciò, da quattro anni noi stiamo dicendo « libera Chiesa in libero Stato; » ripetiamo ogni momento la formola del conte di Cavour; ma in fatto vedo che vogliamo la libertà solamente per noi, e non vogliamo accordare ad altri l'uso della stessa libertà. Invece io dico libertà per tutto e per tutti, ecco la mia formola. Contrasteremo noi dunque la libertà ad un arcivescovo di dire: io voglio Tizio per deputato? Ma queste raccomandazioni le hanno fatte tutti i vescovi d'Italia; le ha fatte monsignor Speranza di Bergamo, il vescovo di Piacenza, i vescovi napoletanti, i vescovi toscani, tutti i prelati della libera Italia. Scambieremo noi le raccomandazioni per pressioni; le sollecitazioni per violenze; le lodi per comando? Definiremo noi come pressioni le raccomandazioni dell'arcivescovo di Firenze fatte nell'interesse dell'onorevole Conti?

Se gli elettori hanno creduto di andare in paradiso, votando per il signor Conti, questo tutt'al più dimostrerà la buaggine degli elettori, ma non si può dire in buona coscienza che sia una pressione.

Io non vedo adunque violenza, non vedo pressioni, non vedo alcuna cosa che possa indurci a votare un'inchiesta giudiziaria, nella elezione dell'onorevole Conti, ed è perciò che prego la Camera a voler dare segni visibili d'imparzialità, di piena libertà nel giudizio delle

sue deliberazioni, ed approvare l'elezione dell'onorevole Conti.

**CORDOVA.** Avendo l'onore di presiedere il IV ufficio, ed avendo votato colla maggioranza di esso, vengo a propugnare le conclusioni dell'ufficio stesso.

A me pare, signori, che si può fuorviare il criterio che si deve fare di queste conclusioni sempre che avvenga come nella discussione attuale che si confondano due ordini di idee che sono assolutamente diversi e che vanno distinti. Ho udito il relatore il quale apparteneva alla debolissima minoranza di soli quattro voti che pensò di richiedere alla Camera un annullamento immediato; egli trova che gli atti di questa elezione non presentan affatto gli elementi di quel broglio, di quelle speranze suscitate, di quelle minacce fatte che sono annunciate in un modo abbastanza preciso da cinque o sette elettori che protestarono, e le cui firme sono riconosciute; ho sentito molto bene che lo stesso onorevole Carboni trova che prese ad una ad una le irregolarità commesse nelle varie sezioni secondo la giurisprudenza della Camera non porterebbero nullità.

Ma egli poi soggiunge che la ragione, per cui si determinava a proporre all'ufficio l'annullamento immediato di questa elezione sta in ciò che tutte queste irregolarità congiunte insieme portano a fare un criterio di questa elezione totalmente contrario ad essa, portano a far supporre che vi siano state tali influenze illegittime che l'elezione si debba annullare.

Da un'altra parte ho udito l'onorevole Pissavini sostenere la tesi che queste irregolarità sono tali da portare la nullità, che sarebbero a suo avviso veramente sostanziali, e come queste irregolarità debbano far presumere che vi sia stata pressione, che vi siano state minacce, e lusinghe, che vi siano stati illegittimi mezzi adoperati e quindi si debba andare all'annullamento, procedendo la Camera come giurì, giusta la frase adoperata dall'onorevole relatore Carboni.

La maggioranza numerosa dell'ufficio, perchè come dissi quattro soli opinarono per l'annullamento immediato, portò opinione diversa, perchè distingueva perfettamente i due ordini di idee che si riferiscono alla forma dell'elezione, oppure ai brogli od ai mezzi illegittimi che possono aver coartato il consenso o la spontaneità del voto negli elettori.

Io non ammetto il principio che la Camera debba pronunciare come giurì se non che in rapporto al secondo ordine di idee, vale a dire quando si tratta di valutare i fatti incolpabili che possono viziare una elezione.

Quando però si tratta di pronunciare della validità di un atto, di quella validità che dipende unicamente dalla sua forma stabilita dalla legge, io non riconosco nella Camera il diritto di pronunciare come giurì. Essa altronde nol potrebbe, perchè non vi è materia a verdetto di giurati.

Dove si è mai veduto che i giurì pronunziassero sulla validità delle forme degli atti? Neanche in materia giudiziaria il giurato è mai chiamato a pronunciare sovra la validità di quelle forme che sono prescritte testualmente dalla legge *ex animi sui conscientia*.

L'esame dei vizi degli atti i quali dipendono da violazione di ciò che la legge prescrive è un esame sempre deferito ai giudici che compongono le Assise, giammai è attribuito ai giurati. Se mai si andasse in questo sistema, vale a dire di pensare che la Camera potrebbe pronunciare sulla validità delle forme come giurì, vale a dire trasportandosi in un altro ordine di idee, perchè crede che siano stati adoperati dei mezzi illegittimi, dichiarare che le forme le quali non portano a nullità per disposizione di legge, portar debbono a nullità, allora vi sarebbe un tale sconvolgimento, un tale arbitrio, che, nell'ordine del nostro Statuto fondamentale in cui tutti i poteri sono limitati, anche quello della Camera, porterebbe ad annullare la nostra costituzione politica.

Prendiamo dunque, o signori separatamente questi due ordini di idee; prendiamo dapprima le forme di questi atti. Noi troviamo, per esempio, che in una sezione un tale che non è elettore ha votato. Troviamo che in un'altra sezione, come osservava l'onorevole Pissavini, tre schede di più si sono trovate di quello che fosse il numero degli elettori votanti.

I votanti erano 247 e si trovarono 250 schede. Abbiamo un voto viziato in una sezione, ne abbiamo tre in un'altra.

Troviamo nell'altra sezione che mentre i bollettini dei votanti erano 180 non si trovarono che 179 voti.

L'onorevole relatore vi ha detto con molta esattezza, con quanta diligenza la sezione di Fucecchio scemasse i tre voti che erano esuberanti al numero dei votanti per ciascuno dei candidati. Ma la Camera giustamente ha ritenuto sempre, ed in questo non v'è eccezione, che quando le irregolarità non valevano a mutare i risultati delle elezioni non dovessero produrre nullità, perchè in questo caso non erano sostanziali, perchè le forme non essendo prescritte a pena di nullità nella legge bisognava che fossero sostanziali, perchè la loro violazione avesse a produrre l'annullamento.

Ora noi troviamo che nello squittinio di ballottaggio il signor Conti ebbe 200 o 300 voti di più che il suo competitore. In quello del 22 ottobre ne ebbe 110 di più; numero che di gran tratto oltrepassa la differenza di 4 o 5 voti ingiustificabili.

In conseguenza, come in molti altri casi simili, di cui si potrebbe citare la giurisprudenza, non si è mai annullato per questo una elezione, così non si può annullare neppure nel caso nostro.

Ma, si dice, riferendo quest'ordine d'idee all'altro dei fatti che possono aver coartato il consenso degli elettori, e tolta la spontaneità del voto, queste irregolarità

lasciano presumere che siano stati adoperati dei mezzi illegittimi.

Ed ecco la ragione per cui l'ufficio vi propone l'inchiesta. Si debbono considerare queste irregolarità, come altrettanti principii di prova, che rendono verisimili i fatti addotti dai reclamanti, i quali non si articolano poi tanto precisamente d'indicare gli uomini, a cui fosse diretta la seduzione, come altrettanti principii di prova che rendendo verisimile il fatto allegato, possono abilitare la Camera ad ordinare l'inchiesta.

Mi varrò d'un esempio per rendere più evidente il mio pensiero.

Io credo che nessuno dei giuristi di questa Camera abbia mai potuto immaginare che certe irregolarità sommate insieme, se nessuna di esse è elevata a nullità dalla legge, possano produrre una nullità relativa, nè mille nullità relative non faranno mai una nullità assoluta di forma, nè mille altre nullità di forma arriveranno giammai a costituire una nullità di ordine pubblico. Ognuna di queste irregolarità si deve prendere isolatamente e valutare per quel che vale; nè si può sommare l'irregolarità di un atto con quella di altri atti preparatorii, per produrre in definitiva una nullità con quell'ordine d'idee, con cui si giudica della validità degli atti dipendente dalla forma prescritta dalla legge. Ma queste irregolarità si sommano benissimo insieme per formare il criterio di fatti criminosi che possono averle cagionate.

**LA PORTA.** Domando la parola.

**CORDOVA.** Per esempio se un testamento mancherà di data, mancherà della firma dei testimoni, o del notaro, nessuno potrà mai essere abilitato a provare che questo testamento è valido, imperocchè se la data fu dimenticata, tuttavia è noto, è evidente, che il testamento fu scritto il tale giorno e tale ora; poichè si sa che quando si tratta di validità di forma *acta per se ipsa validitatis fidem facere debent*, non si può cercare una prova estrinseca: al contrario vi sarà un testamento che la legge non colpisce di nullità, sarà scritto con due inchiostri diversi, si troverà una pagina bianca intercalata tra due pagine scritte, vi sarà qualche altro vizio di questo genere, e nessuno potrà mai ricavare da un vizio di questo genere, o di tutti i generi sommati insieme che non producono annullamento, una nullità che la legge non prescrive. Ma se questo testamento è attaccato di suggestione o captazione perchè dai parenti, dagli amici, dal prete, dal medico che assistevano l'ammalato furono insinuate delle disposizioni testamentarie che egli non voleva fare, allora tali irregolarità saranno bastanti per fare ordinare la prova testimoniale, onde poi si annulli il testamento, saranno tanti principii di prove, perchè indicano la confusione, l'imbarazzo in cui si era nel momento nel quale il testamento fu scritto.

Dunque, io ripeto, non confondiamo questi ordini d'idee diverse; l'elezione del Conti nel collegio di San

Miniato non appare che sia viziata di altre irregolarità, oltre quelle che l'onorevole relatore ha dimostrato; che per quanto si congiungano insieme non faranno mai una nullità secondo la giurisprudenza della Camera.

Queste nullità però trovansi, quando si accertino le accuse che si sono fatte di mezzi illegali, adoperati per carpire i voti degli elettori.

Ecco la ragione, per cui la Camera può sentirsi benissimo autorizzata, e deve, a mio avviso, ordinare l'inchiesta che metta in chiaro questi fatti. Se questi fatti saranno dimostrati, come sembra promettere una protesta, la Camera sarà venuta finalmente in chiaro di questa questione clericale, di cui tanto si parla: arriveremo finalmente al punto da poter dire: le mene clericali di cui tanto si è parlato sono pur troppo vere; in verità ci purgheremo dalle accuse che ci si movono da quella parte, la quale dice: voi parlate sempre di brogli, d'intrighi del clero; ma le sono queste allegazioni senza fondamento che nulla provano; e non venite mai alla conclusione di cercare la prova che questi fatti sono realmente intervenuti.

Ordinare un'inchiesta dopo che l'elezione sia annullata, si vede bene che la Camera non lo potrebbe.

La Camera non fa atti frustranei, e non sarebbe della sua dignità, deferire l'affare all'autorità giudiziaria dopo che l'elezione è annullata, dopo che è cessato l'interesse per cui si fa quest'esame. Noi sappiamo pur troppo a che riescono. Quindi credo che l'inchiesta si dee dalla Camera pronunziare, sospendendo ogni giudizio sull'elezione e riserbandosi d'annullarla quando l'inchiesta sia per dare risultati affermativi. Non credo, come sembrava credere l'onorevole De Cesare, che i fatti allegati sieno tali da precludere la via all'inchiesta.

L'onorevole De Cesare diceva: chi mai può proibire ad un arcivescovo, chi può proibire al capo d'un'associazione religiosa di dire: eleggete quelli che professano i nostri stessi principii, ed opponetevi all'elezione di coloro che si allontanano da questi principii e li combattono? Certamente il ragionamento dell'onorevole De Cesare è di molto valore, e di grandissimo peso.

Non ho mancato di considerare anche tale questione quando si discuteva in ufficio e molto tempo prima. Effettivamente nello stato della legislazione nostra non possiamo dire che sia proibito di promettere delle indulgenze, e non v'è neanche legge che vieti di minacciare le pene dell'inferno. È permesso a tutt'i cittadini di credere all'inferno ed alle indulgenze, come non è vietato di credere altrimenti nello stato della legislazione nostra. Vi sono anzi degli articoli dello Statuto che danno una specie di sanzione a queste credenze.

Domando se vi possa essere nel regno d'Italia, al momento attuale, un ufficiale del Pubblico Ministero che possa procedere contro un prete, applicandogli articoli del Codice penale che puniscono come rei di abuso di confidenza coloro che abbiano suscitato delle

false speranze, o dei falsi timori, perchè il prete avrà promesso le delizie del paradiso, o minacciato le pene dell'inferno. Ciò allo stato della nostra legislazione non si può; non si può, perchè la legge riconosce una religione dello Stato. Ma da tutto ciò non posso desumere, come pare abbia voluto fare l'onorevole mio amico De Cesare, che non abbia a riputarsi come criminosa, come illegittima l'influenza che il clero esercitò nelle elezioni, abusando delle armi religiose.

Verrà il tempo in cui quella influenza sarà permessa, in cui sarà anche lecito ricorrere ad argomenti spirituali nelle lotte politiche. Verrà quando quella separazione della Chiesa dallo Stato che tanto si proclama, e che è tanto difficile attuare, sarà un fatto compiuto; quando con la organizzazione attuale delle cose temporali colla Chiesa sarà rotta quella rete di intrighi che c'involve in tutte le provincie del regno. (*Applausi*) Ma nel momento attuale, con una organizzazione ecclesiastica forte, ricca, potente, più antica e più solida di quella dello Stato, non è possibile lasciar agire quel Governo rivale delle nostre libere istituzioni, senza seguirlo passo a passo, senza esaminare i mezzi di cui si serve, senza discutere i suoi procedimenti; annullare quegli atti che fossero il risultato delle sue mene. (*Applausi*)

**PRESIDENTE.** Il deputato La Porta ha facoltà di parlare.

**LA PORTA.** Dopo l'eloquente discorso dell'onorevole Cordova sembrami che altri argomenti non vi siano per appoggiare l'inchiesta, quindi mi limito ad una semplice e breve dichiarazione.

Malgrado che l'onorevole De Cesare, il quale oggi ha voluto farci l'onore di sedere e parlare da questo lato della Camera (*Ilarità*), credette esordire col posare una questione personale al candidato, io rifugio dall'accettare la questione nei termini in cui egli la posava.

È una questione di legalità per la Camera. Noi siamo contenti che tutti i partiti si agitino sul terreno legale, noi siamo contenti che il partito clericale, abbandonando le cospirazioni del confessionale, del pergamo, della sacristia, venga sul terreno legale a contenderci innanti l'urna elettorale i nostri candidati; noi permettiamo che egli usi della libertà legale contro la libertà; quello che non vogliamo, o signori, è che egli abusi della libertà contro la libertà, quindi appoggiamo l'inchiesta, perchè essa constati i fatti precisi, come sono, perchè si esamini se il partito clericale abbia abusato della sua autorità spirituale in modo da viziare la libertà del voto. Quando ciò siasi verificato noi saremo per l'annullamento dell'elezione; quando non siasi verificato lasceremo che il candidato del clero, come di diritto, rappresenti in questa Camera il suo partito.

Per noi, lo ripeto, è questione di legalità; noi vogliamo tutti i partiti liberi sul terreno legale; se il partito clericale sta sul terreno legale, i suoi candidati

possono essere accettati da noi; ma quando vi sono indizi sufficienti di abuso di libertà, quando vi sono delle proteste, e risultano dai verbali delle molteplici irregolarità, come nella presente occasione, allora è d'uopo che si appurino i fatti, onde poter decidere con coscienza e con piena conoscenza di causa. (*Bravo! Benissimo!*)

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Lazzaro.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Metto allora ai voti le conclusioni dell'ufficio.

Metto cioè ai voti la sospensione della conferma della elezione del collegio di San Miniato, sottoponendola ad una inchiesta giudiziaria.

(La Camera delibera alla quasi unanimità la sospensione e l'inchiesta giudiziaria.)

(*Applausi dalle gallerie.*)

Silenzio nelle gallerie!

**PISSAVINI, relatore.** Ho l'onore di riferire a nome del IV ufficio sulla elezione di Valenza, avvenuta nella persona dell'avvocato Pier Carlo Boggio.

Il collegio di Valenza si compone di cinque sezioni, e conta 1413 elettori iscritti. Al primo scrutinio votarono 1092 elettori, ed i voti vennero ripartiti così: al cavaliere signor Luigi Gropello voti 402; all'avvocato Pier Carlo Boggio 333; all'avvocato Pietro Cantone 305; voti dubbi 15, nulli 30, dispersi 7.

Nessuno dei candidati avendo riportato la maggioranza voluta dall'articolo 91 della legge elettorale, si è proclamato il ballottaggio tra il Gropello ed il Boggio.

Contro le operazioni del primo scrutinio però trovansi nei verbali proteste di alcuni elettori perchè l'ufficio annullò schede per mancanza di sufficienti indicazioni, mentre essi reputavano sufficientemente indicato il nome del candidato proposto, o perchè annise come valide alcune schede che essi ritenevano dubbie.

Ma l'ufficio IV dopo avere constatato colla massima diligenza che quand'anche si fosse fatta piena ragione a tutti questi reclami, il ballottaggio avrebbe pur sempre dovuto effettuarsi tra il Gropello ed il Boggio, non credette opportuno di soffermare la sua attenzione sui medesimi, e passò all'esame dei verbali della elezione definitiva.

Al ballottaggio (e ciò noto alla Camera ad onore di quel collegio, in cui si dimostò veramente amore alla vita politica) su 1413 elettori, votarono 1144, e i voti si ripartirono in numero di 603 all'avvocato Boggio; di 527 al cavaliere Gropello. Dichiarati nulli 14.

Pochi ed inattendibili reclami vennero fatti contro le operazioni del secondo scrutinio. Si protestò perchè l'ufficio principale tenne valida una scheda che lasciava conoscere l'elettore, come quella che portava scritto sul dorso il nome del candidato, e che quindi riposta nell'urna poteva benissimo lasciar conoscere agli altri elettori chi fosse il candidato proposto in quella scheda.

Si protestò inoltre perchè fu ammesso a votare certo Giuseppe Farina, il quale, essendo iscritto nelle liste amministrative, in tutta buona fede credeva di poter prendere parte anche alla votazione politica; ma coloro che erano incaricati di contrassegnare i nomi dei votanti riconobbero immediatamente l'errore, e il presidente estrasse dall'urna la scheda, la rimostrò al Farina, il quale riconobbe che realmente era la sua, e l'ufficio la annullò.

L'ufficio IV ha veramente giudicato che più regolarmente avrebbe dovuto lasciarsi la scheda nell'urna, ma in ciò non credette ravvisare una irregolarità tale da infirmare l'elezione.

Infine vi sono proteste perchè vennero dall'ufficio convalidate a favore del cavaliere Gropello e dell'avvocato Boggio alcune schede dubbie. Ma qui parimente nelle sue indagini l'ufficio si è formato l'intimo con-

vincimento che qualunque fosse stata l'interpretazione data dall'ufficio principale e dalle diverse sezioni elettorali a queste schede, non veniva menomamente alterato l'esito della votazione. L'ufficio IV, il quale ha riconosciuto che tutte le operazioni elettorali, non fatto caso della accennata protesta, procedettero colla massima regolarità, vi propone per organo mia la convalidazione dell'elezione del collegio di Valenza nella persona dell'onorevole avvocato Pier Carlo Boggio.

(È approvata.)

La seduta è sciolta alle ore 5.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della verifica delle elezioni.